



“Porto di Vibo Valentia Marina”

(Domanda di rinnovo concessione demaniale marittima per licenza quadriennale ex art. 36 c.n. ed art. 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, approvato con Decreto Commissariale n° 106/2025/ADSP-MTMI in data 02/10/2025)

Ditta: Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F. 00062420567 e P.IVA 00865760797;

Oggetto: Richiesta di rinnovo dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, alla Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F. 00062420567 e P.IVA 00865760797, mediante il quale venne concessa l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori;

Concessione scaduta: 31/12/2025;

Istanza di rinnovo: istanza a (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025;

Durata richiesta: venti anni;

Pubblicazioni: G.U.C.E. n. 434587-2025 Numero dell'edizione della GU S: 126/2025 OJ S 126/2025 04/07/2025 - G.U.R.I. n. 85 del 19/07/2025 – Il Manifesto del 19/07/2025 – Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia¹ con relata di pubblicazione – Affissione n. 0002988 del 22/08/2025 (dal 22/08/2025 al 07/10/2025); Sito internet istituzionale dell'AdSP-MTMI – prot. n. 16761 I/2025 AAMM del 26/06/2025; Albo d'ufficio Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina – prot. n. 16760 del 26/06/2025 e all'Albo d'ufficio dell'Area Uffici Amministrativi Decentrati dell'AdSP-MTMI U.A.D. di Vibo Valentia Marina;

Istruttoria svolta: Nota prot. n. 13230 U/2025 del 21/05/2025, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ha avviato la prescritta istruttoria tecnico-amministrativa, in relazione alla citata istanza di rinnovo della concessione d. m. in preambolo, richiedendo nel contempo alla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l., apposita documentazione integrativa:

¹ l'AdSP-MTMI, a seguito delle pubblicazioni effettuate sulla G.U.R.I. n. 85 del 19/07/2025 e presso gli Albi Pretori del Comune di Vibo Valentia e dell'Ente in data 22/08/2025, ha fornito con avviso del 24/09/2025 i necessari chiarimenti in ordine alla decorrenza dei termini di partecipazione e rilevato, pertanto, che il termine finale per la presentazione delle istanze è stato fissato al 07/10/2025 (pari a 45 giorni decorrenti dall'ultima affissione all'Albo Pretorio)



- tramite sportello SUA AdSP – MTMI, la Ditta istante ha prodotto all’AdSP-MTMI la richiesta documentazione integrativa²;
- Nota prot. n. 27392 U/2025 AAMM del 20/10/2025, con la quale è stata indetta una Conferenza di Servizi asincrona per il 19/12/2025, ai sensi dell’art. 14 e seguenti, legge 07.08.90, n° 241 come modificati dall’art.1, comma 1, del D. Lgs. 127/2016, al fine di acquisire i pareri sulla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 23/2005 e Rep. 184/2005³, nell’ambito della quale e nel prosieguo dell’istruttoria, sono stati acquisiti i seguenti pareri;
 - il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia**, il quale con nota prot. n. 0014694 del 09/12/2025, ha partecipato il proprio **parere favorevole** per quanto di competenza;
 - il **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Dipartimento Energia – Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi**, il quale con nota prot. n. 0235449 del 11/12/2025, ha comunicato quanto segue:
 1. *si conferma che l’impianto in oggetto ricade nell’ambito delle infrastrutture dichiarate quali strategiche dall’art. 57 del D. L. n. 5 del 2012 ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239;*
 2. *altresì, che il Decreto n. 16308 del 29 maggio 1997, rilasciato dal Ministero dell’Industria – Direzione Generale delle Fonti di Energia, che ha autorizzato all’epoca la concessione ventennale di esercizio del deposito in argomento, mantiene attualmente la sua efficacia ai sensi della legislazione vigente, successiva alla data del rilascio del titolo autorizzativo. Con la Legge 23 agosto 2004, n. 239 (“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”) ed in particolare con gli articoli 1, comma e comma 56, il precedente regime giuridico delle concessioni per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali è stato oggetto di una complessiva revisione;*
 3. *La richiamata normativa, nel ridefinire l’assetto delle competenze in materia di energia e nel riordinare la disciplina degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, ha trasformato le “concessioni” precedentemente rilasciate in “autorizzazioni”;*
 4. *Tale impostazione è stata chiarita dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004, recante Prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell’entrata in vigore della L. 239/2004, secondo cui:
“ Dall’entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere; pertanto, le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale.”;*

² Modello D1 19871 02-08-2025 - Relazione D1 19872 02-08-2025 - PEF asseverato 23653 26-09-2025 – AUA 29981 24-11-2025

³l’Articolo 57 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35), quale norma fondamentale, disciplina l’autorizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche in Italia, tra cui i depositi costieri, nonché individua le tipologie di infrastrutture e insediamenti come strategici (ai sensi della Legge n. 239/2004), anche ai fini di garantire la sicurezza e il contenimento dei costi degli approvvigionamenti petroliferi; per le infrastrutture strategiche³, l’autorizzazione³ (che sostituisce e comprende quelle previste dalla Legge n. 239/2004) è rilasciata, dal **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**, di **concerto** con il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)** (in particolare per gli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, come i depositi costieri, disciplinati dall’Art. 52 del Codice della Navigazione), d’**intesa con le Regioni interessate**.



5. *Dunque i provvedimenti concessori previgenti sono stati ricondotti al nuovo regime autorizzativo senza necessità di ulteriori adempimenti da parte degli operatori, fatte salve le ipotesi di modifiche sostanziali indicate dalla legge medesima;*
 6. *Con la trasformazione delle concessioni in autorizzazioni, tali titoli non risultano più soggetti a scadenza, poiché l'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n. 239/2004 non è caratterizzata da un termine di validità, ma permane fino a eventuale provvedimento di modifica, revoca o decadenza, conformemente al quadro normativo di settore;*
 7. *Resta fermo che eventuali modifiche sostanziali da apportare al deposito saranno soggette ad autorizzazione statale ai sensi del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012, normativa attualmente in vigore;*
- **l'Area Uffici Amministrativi Decentrati – U.A.D. di Vibo Valentia dell'AdSP-MTMI**, la quale con nota prot. n. 31753 I/2025 ASP del 12/12/2025, ha comunicato che *“il deposito costiero di oli minerali della Ditta in oggetto risulta pienamente conforme alla vigente destinazione funzionale dell'area portuale su cui insistono l'attività e le relative opere”*;
 - **l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia**, la quale con nota prot. n. 0075496/2025 del 12/12/2025, ha partecipato un avviso relativo al rilascio di un *“rinnovo a termine”* della chiesta concessione, rassegnando nella parte delle **“Conclusioni”** della predetta nota le proprie osservazioni;
 - **l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria - Servizi Territoriali province Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia**, la quale con nota prot. n. 25276 del 18/12/2025, ha partecipato il proprio **parere favorevole con prescrizioni**;
 - Il Sindaco dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, in seno alla Conferenza di Servizi ha ribadito quanto già rassegnato nella nota prot. n. 0075496/2025 del 12/12/2025, partecipando il proprio **parere favorevole ad un rinnovo**, alla sola condizione che la durata della rinnovanda concessione d. m. sia limitata ad un periodo non superiore a mesi 30 (trenta) circa, al fine di consentire una ordinata delocalizzazione, auspicabilmente percorrendo l'iter di un accordo procedimentale, o comunque, attraverso una programmazione condivisa con la Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l..
 - considerato che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità – DIV 5, il Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria - Ufficio 6 - Tecnico Opere Marittime per la Regione Calabria, la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina – Sezione Demanio e Contenzioso, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Macrostruttura 4 – Viabilità – Assetto del Territorio – Ambiente – Struttura Gestionale n. 9 – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale**, non hanno partecipato alla conferenza dei servizi e non hanno rappresentato esigenze istruttorie entro il termine assegnato;
 - considerato che, nell'ipotesi di cui al punto precedente, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione,



concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis e 7, della L. 241/90, come novellati dall'art. 49 della L. 122/2010;

- considerato che la determinazione conclusiva del procedimento conferenziale può essere adottata valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei servizi tenendo conto della prevalenza delle posizioni espresse in quella sede, ai sensi del ricordato art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- **l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Calabria – Ufficio Locale ADM 1 – Gioia Tauro – Area Autorizzazioni, Atti e Contabilità**, la quale con nota prot. n. 1080 del 16/01/2026, assunta al prot. n. 1244 E/2026 del 16/01/2026, ha rilasciato alla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.p.A., la prevista **Autorizzazione doganale** di cui All'Allegato 1, art. 7 Capo III Vigilanza e controlli, del D. L.vo 26/09/2024 n. 141;
- **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – S.O.C. Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (P.I.S.A.L.)**, la quale con nota prot. n. 4548 del 22/01/2026, assunta al prot. n. 1827 E/2026 del 22/01/2026, ha partecipato il proprio **parere favorevole**, limitatamente alle competenze dello SPISAL, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ed ha fornito le proprie conclusioni e valutazioni tecniche che di seguito in sintesi si riportano:
 - a) “Alla luce degli elementi esposti, si ritiene che, allo stato attuale e con riferimento esclusivo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la società Meridionale Petroli SRL possa continuare le proprie attività presso l'attuale sede, ma anche presso eventuali altre sedi individuate, a condizione che vengano attuate e mantenute le seguenti misure”:
 1. *Formalizzazione del sistema documentale: il Datore di Lavoro attuale deve prendere esplicito atto delle valutazioni dei rischi allegate al DVR (ATEX, chimico, cancerogeno) e assicurare la coerenza documentale.*
 2. *Gestione delle interferenze: le procedure del DUVRI devono essere costantemente applicate e aggiornate, garantendo la corretta informazione e formazione degli operatori esterni che accedono al deposito per il carico delle autobotti.*
 3. *Gestione delle emergenze: le procedure interne devono essere mantenute aggiornate e integrate con i piani di emergenza del sistema portuale, in coordinamento con le autorità competenti (V.V.F., Capitaneria di Porto, Autorità Portuale).*
 - b) *Si evidenzia, comunque, che la posizione dello stabilimento, in prossimità di aree frequentate da terzi (spiaggia, ristoranti, centro abitato), costituisce un elemento di contesto rilevante ai fini della gestione delle emergenze e delle interferenze.*
 - c) *Il presente parere riguarda esclusivamente la tutela dei lavoratori e la gestione della sicurezza interna, senza esprimersi sulla compatibilità urbanistica o sulla necessità di eventuale rilocalizzazione dello stabilimento, che rimane di competenza delle autorità portuali e degli enti preposti.*
 - d) *Si precisa inoltre che il presente parere è formulato nelle more di acquisire dalla società il PPIR (Piano per gli Incidenti Rilevanti), documento che dovrà essere trasmesso e integrato nelle procedure aziendali ai fini della completa gestione del rischio incidente rilevante. ai sensi del D.Lgs. 105/2015.*



- Determinazione del Responsabile del Procedimento datata 03/02/2026, ai sensi dell'art. 14 quater comma 1 della Legge 241/90 come novellata dall'art. 1 comma 1 del D. L.vo n° 127/2016, con la quale sono state approvate le risultanze della Conferenza di Servizi, e con la quale è stata ritenuta accoglibile l'istanza (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025, successivamente integrata, presentata dalla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.p.A., intesa al rinnovo della scaduta concessione demaniale marittima per Atto Formale ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002;
- Nota PR_VVUTG_Ingresso_0037304_20250716, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha richiesto attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia le prescritte informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i.; considerato che, una volta decorso il termine previsto dall'art. 92, comma 2, 1° periodo, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., senza aver ottenuto le previste informazioni, l'Autorità di Sistema Portuale - MTMI procede comunque al rilascio della chiesta concessione demaniale marittima, sotto condizione risolutiva in base alla quale, qualora emergesse la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa desunti dalle fattispecie previste dall'art. 91, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs n. 218/2012, a carico della MERIDIONALE PETROLI S.p.A., si intenderà revocata senza che alla Società spetti indennizzo o rimborso alcuno.

Presentazione di domande concorrenti e osservazioni:

In via preliminare, si rileva che il procedimento in esame è stato oggetto di rituale pubblicazione⁴, a seguito della quale è stata prodotta un'unica domanda concorrente⁵ (**ERGO TRADE S.r.l. - Via Gian Giacomo Porro n. 4 - 00197 ROMA**) e sono pervenute articolate osservazioni⁶ da parte dei soggetti portatori di interessi qualificati. Tali interventi hanno focalizzato l'attenzione sulla ferma intenzione di procedere alla **delocalizzazione del deposito costiero**, introducendo nel dibattito elementi di pianificazione urbanistica e ambientale che, tuttavia, avrebbero dovuto rimanere confinati nel perimetro delle valutazioni di opportunità strategica.

Estensione del perimetro istruttorio verso ambiti non pertinenti all'oggetto del procedimento:

- **Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Macrostruttura n. 4 – Assetto del Territorio – Ambiente – Struttura Gestionale n. 9**, con nota prot. n. 1720 del 22/01/2026, assunta al prot. n. 1878 E/2026 del 22/01/2026 con la quale ha espresso "*parere favorevole al procedimento avviato in data 5/1/2025 dall'Autorità Portuale riguardante l'ipotesi di delocalizzazione dell'impianto della Meridionale Petroli*".

In ordine a tale parere si è rilevato quanto segue:

- l'Autorità Portuale (*recte*: Autorità di Sistema Portuale) non ha mai avviato alcun procedimento di delocalizzazione del deposito costiero in parola;

⁴ tutti gli interessati avrebbero potuto presentare domanda concorrente entro 45 giorni decorrenti dal 22/08/2025 ovvero entro la data del 07/10/2025

⁵ istanza datata 03/11/2025, presentata fuori termine essendo, pervenuta in data 06/11/2025 ed assunta in pari data al prot. n. 28249 E/2025; tale istanza è stata dichiarata **IRRICEVIBILE con provvedimento prot. 30685 U/2025 SEG del 2/12/2025**, e pertanto non è stata presa in considerazione ai fini del prosieguo del procedimento (**Comunicazione di irricevibilità ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 241/90 e s.m.i.**)

⁶ Associazione MAREA Vibo Marina - Associazione Vibo Marina - Attilio Fiorillo - Colloca Francesco

Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo)

Corigliano Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia.

info@portodigioiatauro.it - autoriaportuale@pec.portodigioiatauro.it - www.portodigioiatauro.it



- l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria (art. 14-bis, comma 2, lett. a);
- entro il termine assegnato di giorni 45 le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, **congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico** (art. 14-bis, comma 3);
- la mancata comunicazione della determinazione entro il termine assegnato, **ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito** (art. 14-bis, comma 4);
- la determinazione finale viene assunta dal responsabile del procedimento **sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti**. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;
- alla luce dei suelencati principi è di tutta evidenza come il “parere” dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, indicato in epigrafe, non posseda la cennata qualificazione giuridica poiché esso non risponde al quesito istruttorio formulato da questo Ente procedente – **vale a dire la compatibilità paesaggistica ambientale dell'esistente impianto a termini del Codice dei Beni del paesaggio di cui al D.L.gs. 42/2004 e s.m.i., la cui sola cura tutoria è rimessa alle Province in forza della L.R. 3/95 e s.m.i.** – e non è espresso in termini di motivato assenso o dissenso; del pari, sono da considerarsi analogamente non rispondenti al disposto normativo pareri condizionati o incompleti.
- esame del Comitato di Gestione per l'acquisizione del parere obbligatorio ex art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i..

Allegati:

1. PEF asseverato in data 25/09/2025;
2. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
3. Verbale conferenza dei servizi;
4. Determinazione RDP ai sensi dell'art. 14 quater comma 1 della Legge 241/90 come novellata dall'art. 1 comma 1 del D. L.vo n° 127/2016

Proposta istruttoria: la scrivente Amministrazione sta governando il procedimento istruttorio inteso a verificare la sussistenza dei presupposti – sotto il profilo della compatibilità dei plurimi interessi pubblici coinvolti, a presidio dei quali svolgono concorrenti funzioni tutorie le Amministrazioni già interessate in sede procedimentale – per procedere alla rinnovazione del titolo concessorio meglio



specificato in argomento, in ordine al quale la Società concessionaria ha richiesto un rinnovo di durata ventennale con contestuale rilascio, *medio tempore*, di atto di anticipata occupazione.

Al riguardo si rileva che il deposito costiero oggetto del titolo concessorio in scadenza insiste in sito dal 1956 ed intorno ad esso il paesaggio antropico è, nel tempo, profondamente mutato.

Infatti, se da un lato lo stabilimento esistente funge da *hub* per la scaricazione da bettolina di prodotti petroliferi e per il loro successivo instradamento mediante autobotti - a servizio degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione sostanzialmente per l'intera Regione - dall'altro esso è ormai ubicato a ridosso degli stabilimenti balneari sorti nel tempo lungo l'adiacente "lungomare" nonché di molteplici edifici destinati a civile abitazione. In considerazione della coesistenza delle diverse attività, durante il periodo estivo, quando maggiore è l'afflusso di utenti degli stabilimenti balneari, l'unica viabilità di accesso al deposito costiero risulta fortemente congestionata, al punto che la competente Prefettura è chiamata, coinvolgendo gli attori pubblici competenti, ad aggiornare costantemente il Piano di Evacuazione di Emergenza (PEE).



In questa ottica va inquadrata la posizione assunta dall'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, che dapprima con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 11/3/2025, e successivamente con più note ha vivamente rappresentato la necessità procedere ad una delocalizzazione del citato deposito costiero, auspicabilmente presso la zona industriale ubicata qualche chilometro più a sud del porto in località Porto Salvo, al fine di mutare completamente la *vision* dello scalo portuale vibonese vocandolo prevalentemente a finalità turistiche, per altro già implementate in altri distretti portuali dove sono ubicati importanti punti di ormeggio per nautica da diporto. Si richiama, da ultimo, la nota prot. 75496/2025 con la quale l'Amministrazione Comunale, in linea con quanto si dirà appresso, ha peraltro richiesto l'attivazione di un Tavolo Tecnico.

In tale contesto, si evidenzia peraltro che questo Ente sta procedendo alla definizione del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), previsto dall'art. 5 della L. 84/94 e s.m.i.,

Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo)
Corigliano Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia.



il cui procedimento istruttorio prevede, come noto, l'acquisizione del parere dei comuni e della regione territorialmente interessati nonché l'approvazione da parte del Ministero vigilante.

Tale Documento rappresenta uno strumento fondamentale per definire, tra l'altro, gli obiettivi di sviluppo dell'AdSP e per l'individuazione degli ambiti portuali, ivi compresi quelli da destinare ad aree di interazione tra porto e città e, in esso, ove condiviso da tutti i soggetti coinvolti, dovrebbe trovare opportuna capienza la richiamata mutata visione di sviluppo del porto di Vibo Valentia Marina - da trasfondersi successivamente nel discendente Piano Regolatore Portuale - che, tuttavia, considerata la disarmonia temporale, non può non richiedere le opportune valutazioni già in sede di procedimento concessorio di cui trattasi.

Ferme le valutazioni programmatiche e procedurali di cui sopra, si rileva che a parere della scrivente Amministrazione l'ipotesi di eventuale delocalizzazione del predetto deposito costiero, per poter assumere profili concreti, abbisogna del concorso di tutti i decisori pubblici a vario titolo interessati, poiché non v'è dubbio che l'impianto in parola, oltre ad avere un impatto occupazionale diretto per circa venti unità, è servente un indotto vastissimo in termini di rete di distribuzione stradale e poiché la richiamata delocalizzazione, per poter essere attuata, richiede rilevanti interventi sia pubblici che privati, con connesse attività valutative e autorizzative dirette al perseguimento del superiore interesse pubblico.

Tale concorso, infatti, si appalesa necessario sia sotto il profilo delle ipotesi progettuali alternative che – sebbene poste a carico dell'operatore economico privato – devono comunque essere accompagnate da concomitanti valutazioni di ammissibilità da parte delle pubbliche amministrazioni competenti, sia soprattutto sotto il profilo delle necessarie risorse economiche che, seppure utilizzabili per un'intrapresa paraprivatistica, conoscerebbero comunque un importante ritorno sotto il profilo dello sviluppo di altri distretti economici (attività portuali propriamente dette, attività turistiche, terziario), consentendo difatti il recupero di vastissimi spazi portuali e retroportuali attualmente occupati dal deposito costiero.

Sono difatti tutt'ora in corso i lavori di un tavolo tecnico governato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito del quale è coinvolta anche la Società richiedente, inteso proprio a verificare la sussistenza dei presupposti, tecnici ed economico -finanziari, per accompagnare l'adombrata delocalizzazione dell'impianto.

Quanto precede, ovviamente, al netto delle valutazioni squisitamente tecnico-amministrative che questa AdSP è chiamata ad assumere in seno all'avviato procedimento amministrativo di rinnovo del titolo concessorio in scadenza, che saranno comunque ad un tempo rispettose del principio di legalità e dell'opportunità di contemperare i suaccennati interessi pubblici concorrenti.

Si esprime pertanto **parere favorevole al rilascio di un apposito Atto di Sottomissione ex art. 38 del Codice della Navigazione e dell'art. 35 del relativo Regolamento di Esecuzione**, allo stato degli atti e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni/autorizzazioni di competenza delle Amministrazioni partecipate, per come parimenti richiesto dalla Società in sede di presentazione della domanda di rinnovo.

In ordine alla validità temporale del titolo, si ritiene congruo che l'efficacia dell'Atto di sottomissione sia parametrata ai tempi tecnici necessari per la definizione degli accordi di eventuale delocalizzazione



del deposito costiero e relativa esecuzione che, comunque, si ritiene **non possa essere superiore al quadriennio (31.12.2029)**. L'Atto di Sottomissione dovrà comunque contenere specifiche clausole che stabiliscano che, qualora gli accordi per la delocalizzazione, e la relativa attuazione, dovessero concludersi in un arco temporale inferiore, la validità dello stesso cesserà anticipatamente.

In ogni caso, al perfezionamento dell'iter amministrativo e negoziale relativo alla eventuale delocalizzazione, l'Atto di Sottomissione **sarà convertito in formale titolo concessorio, rispetto al quale si chiede sin d'ora, a codesto Comitato, deliberazione favorevole**, conformemente agli accordi raggiunti e per la durata residua o rideterminata in funzione del nuovo assetto dell'impianto, garantendo così la necessaria correlazione giuridica tra l'occupazione provvisoria e l'avvio definitivo del piano di trasferimento.

Diversamente, nel caso in cui, entro tale periodo, l'iter amministrativo e negoziale relativo alla eventuale delocalizzazione, e relativa attuazione, non trovi positiva conclusione, **si propone al Comitato di dare mandato agli uffici di definire l'istruttoria in merito alla durata concessoria – i cui esiti dovranno essere sottoposti al Comitato medesimo per la deliberazione di competenza** – nel rispetto della disciplina normativa applicabile, ivi compreso l'art. 18, comma 5 della L. n. 84/94.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio RIZZUTO

IL RESPONSABILE f. f.
DEL SETTORE DEMANIO E S.I.D.
Avv. Lavinia Maria Pia STRANGI

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO – PATRIMONIO – LAVORO PORTUALE.
Dott. Pasquale FARAONE

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL
COMITATO DI GESTIONE E DEL
PRESIDENTE EX ART. 10, COMMA 4, L. 84/94**

IL SEGRETARIO GENERALE f. f.
Dott. Pasquale FARAONE

Spett.le
Meridionale Petroli Srl
Via Amerigo Vespucci 65
Vibo Valentia (VV)

Torino, 25 settembre 2025

Gentili Signori,

in relazione al progetto di *“Rinnovo ventennale dell’Atto Formale di concessione demaniale marittima n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali, rilasciato in data 15/12/2005, intesa all’occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 26.754,24 identificata catastalmente al foglio di mappa 1 particella 209 del Comune censuario di Vibo Valentia (F537) all’interno del porto di Vibo Valentia Marina, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l’esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori”*, nonché alla relativa documentazione ed ai dati che ci avete presentato, facciamo presente quanto segue.

Premesso che:

- la Vostra Società intende proporsi in qualità di promotore del progetto (“Progetto”) di cui sopra;
- che la Vostra Società ha predisposto un piano economico – finanziario (“PEF”) relativo al Progetto, allegato alla presente, e l’ha sottoposto alla Banca per il rilascio dell’asseverazione ai sensi dell’art. 2 comma 3, lettera g) punto 2 del Decreto 28 dicembre 2022 n. 202.

ViViBanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca”)

assevera

L’allegato piano economico e finanziario predisposto dalla Vostra Società attestandone la coerenza nel suo complesso sulla base:

- del prezzo che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- degli investimenti complessivi previsti;
- della struttura dello stato patrimoniale;
- del canone che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione aggiudicatrice;
- della durata della concessione;
- del tempo previsto per l’esecuzione del piano di investimento e per l’avvio della gestione;
- della struttura finanziaria;
- dei costi/ ricavi e dei tempi proposti e dei conseguenti flussi di cassa generati dal progetto.

Si evidenzia che lo sviluppo del piano economico e finanziario riporta incrementi costanti delle tonnellate di carburante stoccato per il periodo di affidamento. Quanto precede, comporterà, oltre alla copertura degli investimenti previsti, risultati economici positivi che sono evidenziati nel conto economico contenuto nel piano economico e finanziario.


La Banca ha inoltre verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario con la storicità degli stessi.

Nello svolgimento dell’attività di cui sopra, la scrivente Banca si è basata su dati e documentazione relativi al Progetto da Voi fornitici che non sono stati sottoposti a verifiche di congruità. La Vostra Società si assume pertanto ogni responsabilità circa la veridicità e congruità dei suddetti dati e dei documenti presentati al riguardo nonché, più in generale, di qualsiasi altra informazione comunicata a ViViBanca S.p.A. ai fini della redazione del presente documento.

Il presente documento non costituisce in alcun modo impegno da parte della Banca all’ottenimento del rinnovo ventennale né all’effettiva esecuzione di quanto riportato nel PEF.

La presente asseverazione è resa alla vostra società con l’espresso avvertimento che:

- la Banca non svolge alcuna funzione di natura pubblica;
- la presente asseverazione non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione della proposta del promotore, di competenza della Pubblica Amministrazione.

ViViBanca S.p.A.


ViViBanca S.p.A.

Direzione Generale e Sede Legale
Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino TO
Tel +39 011 19781000
Fax +39 011 19698000
E-mail info@vivibanca.it
Pec vivibanca@pec.it

www.vivibanca.it

Sede Secondaria
Viale R. Wagner, 8 - 84131 Salerno SA
Via A. Depretis, 51 - 80133 Napoli NA

P. IVA 1275550014 - C.F. 04255700652 - REA TO 1228616
Cap. Soc. Deliberato, Sottoscritto e Versato € 70.933.809,00
Iscritta con il N. 5647 all’Albo delle Banche -
Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca -
Iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Principali Assunzioni del Piano Economico Finanziario








Analisi di Scenario – Movimentazione Prodotti Petroliferi

PORTO DI VIBO VALENTIA – MERIDIONALE PETROLI SRL

1. Contesto Attuale (Anno base: 2024)

-  Volumi attuali ~355.000 tonnellate annue di prodotti petroliferi
-  Nodo logistico chiave per il Sud Italia
-  Infrastrutture specializzate e posizione strategica

2.1 Driver di crescita stimata fino al 2035 (450.000 ton) – Parte I

Domanda stabile nel Mezzogiorno + turismo stagionale

Crescita logistica su gomma e marittima

Strategia aziendale: ampliamento stoccaggio e logistica

Diversificazione con biocarburanti e nuovi prodotti

Ruolo chiave di Ludoil Energia, quale attore molto attivo nel settore



2.2 Driver di crescita stimata fino al 2035 – Parte II

Stabilità geopolitica nel Mediterraneo

Normative ambientali graduali fino al 2040

Ingresso probabile di nuovi prodotti nel cluster petrolifero



3. Scenari alternativi e variazioni

- Scenario ottimistico: fino a 500k tons (espansione mercati)
- Scenario base: 450k tons entro il 2035
- Scenario pessimistico: 370–400k tons (concorrenza interportuale)

Conclusioni

Aumento previsto a 450k tons giustificato da domanda e strategia aziendale

Porto con ruolo regionale rilevante

Plateau atteso per saturazione e inizio politiche ambientali post-2035

Ruolo chiave e trainante di Ludoil Energia

Assunzioni Principali del Piano

CRESCITA DEI VOLUMI MOVIMENTATI:

Da circa 355k tons nel 2024 a 450k tons nel 2035, con livello costante fino al termine del piano.

TARIFFA:

16 Euro/ton (livello corrente).

CLIENTE UNICO:

Ludoil Energia S.r.l. – società collegata a Meridionale Petroli S.r.l. Ludoil Energia rientra nel perimetro di consolidamento del Gruppo Ludoil Energy Spa, alla stregua di Meridionale Petroli.

RICAVI:

Oltre a quelli generati dai volumi movimentati, comprendono il ribaltamento su Ludoil Energia, attraverso fatturazione ad hoc, delle accise afferenti alle immissioni in consumo degli anzidetti volumi. Infatti, Meridionale Petroli si fa direttamente carico del pagamento di tali accise alla ADM, in conformità con la normativa vigente, salvo poi ribaltarle, appunto, al soggetto depositante/transitante, il quale, in ultima istanza, realizza l'immissione in consumo dei prodotti movimentati. Ragion per cui, Meridionale Petroli contabilizza le suddette accise versate sia a ricavi che a costo (servizi). Gli altri ricavi, di ammontare relativamente modesto, riguardano possibili ricavi di natura straordinaria.

COSTI:

Costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: materiali per uso produttivo; sono parametrati sui ricavi anno per anno, in base all'incidenza registrata nel 2024.

Costi per servizi di terzi: si tratta prevalentemente del riaddebito delle accise, secondo quanto sopra rappresentato. Gli altri costi per servizi vedono un andamento crescente nella misura dell'1% p.a. fino al 2035, ad eccezione della manutenzione straordinaria che dovrebbe incrementarsi fino a 160k/anno.

Costi per godimento beni di terzi: flat rispetto al 2024

Costo del personale: è prevista la crescita del personale fino a 57 unità nel 2035. Ciò tiene conto dell'ampliamento degli impianti produttivi e del ricorso a personale esterno.

IMPOSTE:

Stimate nel 35% del risultato ante imposte, tenuto conto anche di eventuali riprese fiscali.

Quadro di riferimento degli investimenti:

Descrizione dei singoli investimenti	Tipologia di investimento	Ammontare totale (€)
Revamping impianto depuratore	Infrastrutture e opere civili	550.000
Manutenzione straordinaria	Fabbricati	
Ammodernamento discarica nave (realizzazione bigo)	Impianti fissi	10.413.334
Manutenzione straordinaria TK1		
Revamping impianto antincendio		
Revamping impianto depuratore		
Rifacimento cabina elettrica		
Rifacimento impianti compressori		
Recupero funzionalità serbatoi fuori servizio		
		Equipment portuale (di banchina e piazzale)
	Altro equipment portuale	
	Totale	10.963.334

*Spalmati negli anni fino al 2044.

*Riguardo al piano di ammortamento, si è optato per un'aliquota media del 5%.

CREDITI:

Sono parametrati sui ricavi anno per anno, in base all'incidenza registrata nel 2024.

DEBITI:

sono parametrati sui costi anno per anno, in base all'incidenza registrata nel 2024, fatta eccezione per quelli finanziari e gli altri debiti.

FONDI:

Seguono l'incremento generato dal TFR, per effetto dell'aumento del personale proprio.

NOTA FINALE:

Il PEF in esame non tiene conto di effetti inflattivi. Si tratta di un piano elaborato con prezzi reali, prendendo il 2024 (dati in bilancio) quale base di riferimento (real prices basis)

The logo for Meridionale Petroli features a stylized 'M' icon on the left, composed of two overlapping shapes in a dark teal color. To the right of the icon, the word 'MERIDIONALE' is written in a bold, white, uppercase sans-serif font. Below 'MERIDIONALE', the word 'PETROLI' is written in a smaller, white, uppercase sans-serif font.

MERIDIONALE
PETROLI



Data: 01/10/2025 13:38:00

Mittente: suapvibovalentia@legalmail.it

Destinatario: meridionalepetroli@pec.it

Cc:

Oggetto: SUAP: Suap Comune Vibo Valentia - Comunicazione - pratica num. 5443 del 03-01-2025

DA: Suap Comune Vibo Valentia

A: MERIDIONALE PETROLI S.R.L.

OGGETTO: SUAP: Suap Comune Vibo Valentia - 00865760797 00062420567 - MERIDIONALE PETROLI S.R.L.

Pratica: 00865760797-03012025-0000.SUAP

Protocollo: numero 660 del 07-01-2025

La pratica è corredata del Provvedimento Finale.

Lista Allegati:

- P.U_Meridionale_Petroli.pdf.p7m.p7m

- SUAP-ricevuta.xml



PROT. POSTA N. 703E

DEL 01/10/2025

Suap Comune Vibo Valentia

PIAZZA MARTIRI DELL'UNGHERIA 89900 Vibo Valentia

Spett.le MERIDIONALE PETROLI S.R.L.
VIA AMERIGO VESPUCCI, 65
89900 Vibo Valentia - (Vibo Valentia)

Provvedimento unico n° 19 del 1° ottobre 2025

SEZIONE A - DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO

Codice univoco SUAP: 5443

Codice univoco nazionale: 00865760797-03012025-0000.SUAP

Numero. Protocollo: 660

Data protocollo: 07/01/25

Settore attività: Attività industriale generica di produzione di beni e di servizi

Ubicazione: Via Amerigo Vespucci, 65 89900 Vibo Valentia

Insegna d'esercizio:

Tipologia intervento/Iter: Altro Procedimento autorizzatorio

Responsabile del Suap: Domenico Libero Scuglia

Responsabile del procedimento: Romano Anna Maria

Descrizione procedimento: Istanza di autorizzazione AUA

SEZIONE B - ENDOPROCEDIMENTI CONNESSI E UFFICI COMPETENTI

AUA - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura comunale

Verifica requisiti morali Ufficio procura/VV

Notifica Impianto Produttivo - Dip. Prevenzione ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione

Verifiche connesse all'agibilità e conformità edilizio-urbanistica - comunale Ufficio urbanistica - Vibo Valentia

Parere ARPACal relativo a procedimenti a titolarità regionale ARPACal - Dip. VV - Direzione di Dipartimento

AUA - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura comunale - trasmissione all'autorità competente (Provincia) Ufficio prov.le Servizio scarichi di acque reflue non in pubblica fognatura/VV

AUA - Autorizzazione emissioni in atmosfera - articolo 269 D.lgs 152/2006 - soggetto competente Regione Dipartimento Ambiente - Unità Organizzativa Temporanea - Funzioni territoriali/VV

AUA - Autorizzazione emissioni in atmosfera - articolo 269 D.lgs 152/2006 - trasmissione all'autorità competente (Provincia) Ufficio prov.le Servizio scarichi di acque reflue non in pubblica fognatura/VV



Suap Comune Vibo Valentia

PIAZZA MARTIRI DELL'UNGHERIA 89900 Vibo Valentia

SEZIONE C - NORME DI RIFERIMENTO

D L^{vo} 26/03/2010, n. 59 " attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno " e sue modifiche ed integrazioni

D.P.R. 9 luglio 2010 , n. 159 "Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

D.P.R. 07/09/2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sul SUAP , ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 06/08/2008 n. 133 ";

Regol. Regionale approvato con D.G.R. n. 235 del 17/05/2012 - approvazione nuove linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento del SUAP

Legge n° 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

SEZIONE D – ISTRUTTORIA

Premesso che:

- la Società Meridionale Petroli S.r.l, è titolare del deposito costiero di prodotti petroliferi, benzine e gasoli con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori, ricadente su terreno demaniale in Vibo Valentia frazione Vibo Marina, via Amerigo Vespucci n. 65;
- in data 07/01/2025 è stata inoltrata su portale telematico istanza di rilascio AUA;

Dato atto:

- **che** il tecnico incaricato dall'interessato ha attestato la sussistenza delle condizioni tutte previste dal D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e che per l'autorizzazione sopra menzionata le normative di Settore in atto in vigore prevedono, per la emissione del Provvedimento Unico finale, il rilascio, di concessioni, autorizzazioni, nulla-osta, verifiche, controlli e/o pareri comunque denominati e individuati nella check list allegata alla istanza e che gli stessi sono tali da garantire la piena conformità dell'intervento rispetto a tutte le normative vigenti applicabili;
- **che** la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti, connessi alla gestione del procedimento unico richiesto, è stata da parte del SUAP, regolarmente resa disponibile sul Sistema Informatico Regionale del SUAP, agli uffici e agli Enti competenti richiedendo alle Amministrazioni di compiere le attività amministrative corrispondenti ai Procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico;
- **che** le Amministrazioni medesime hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle rispettive determinazioni o in alternativa si è configurato il silenzio assenso;
- **che** sussistono, conseguentemente, le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Preso atto della nota, acquisita agli atti dell'Ente in data 27/02/2025 prot. n 11854, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio comunica l'archiviazione del procedimento di decadenza del quale era stato dato preavviso in data 6 dicembre 2024;



Suap Comune Vibo Valentia

PIAZZA MARTIRI DELL'UNGHERIA 89900 Vibo Valentia

Fatti salvi gli adempimenti di natura fiscale e ogni ulteriore atto, parere o consenso necessario per l'esercizio dell'attività nel rispetto delle norme vigenti;

Si dà atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/12 e DPR 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e preposto l'adozione del presente atto, nonché del sottoscritto Dirigente che adotta l'atto finale

SEZIONE E - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Tutto ciò premesso, il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Vibo Valentia

VISTA

la determinazione 1459 del 24 settembre 2025 adottata dalla Provincia di Vibo Valentia che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO

che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione di questo provvedimento

AUTORIZZA

La ditta **MERIDIONALE PETROLI S.R.L.**, come meglio generalizzata nella precedente sezione A, ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente;
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (acque reflue di prima/seconda pioggia e industriali di produzione), nell'immobile sito in **Vibo Valentia - Via Amerigo Vespucci, 65**, come da elaborati di progetto che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione è soggetta al rispetto di tutte le prescrizioni generali imposte dalle vigenti norme e dai regolamenti comunali in materia di comunicazione di inizio lavori, termini di durata dei lavori, comunicazione di fine lavori e dichiarazione di agibilità, comunicazione dell'impresa esecutrice e deposito del relativo DURC, nonché di ogni altra disposizione di legge applicabile.

SEZIONE E - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto potrà essere privato di effetti (anche mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nei casi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

L'atto è comunque adottato sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato. Tali autocertificazioni saranno oggetto di verifica e controllo da parte delle competenti Amministrazioni e in caso di false dichiarazioni potranno portare all'applicazione dei provvedimenti di decadenza dai benefici conseguiti.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure



Suap Comune Vibo Valentia

PIAZZA MARTIRI DELL'UNGHERIA 89900 Vibo Valentia

minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Il presente atto è contestabile per contenuti propri o per eventuali illegittimità derivate dai pareri/atti in esso contenuti. Oltre al ricorso giurisdizionale (al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni) l'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

La Responsabile del procedimento

Anna Maria Romano

Il Dirigente

Dott. Domenico Libero Scuglia



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Macrostruttura n. 4

Struttura Gestionale n. 9

Servizio Autorizzazione Scarico Acque

NUMERO <i>1459</i>	OGGETTO: Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), DPR n.59/2013 – Deposito, movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi raffinati approvvigionati da navi – Ditta MERIDIONALE PETROLI s.r.l. con sede in ambito portuale di Vibo Valentia Marina – Cod. Univoco SUAP 5443
DATA <i>24-09-2025</i>	

L'anno 2025 il giorno 24 del mese di Settembre il dott. Domenico Arena, nella qualità di Segretario Generale, adotta lo seguente determinazione:

Il Segretario Generale

Premesso che il sig. Mignacca Massimiliano, nella qualità di Amministratore unico della ditta MERIDIONALE PETROLI S.R.L., ha inoltrato istanza di rilascio AUA, mediante Modulo C1.01, tramite il SUAP del Comune di Vibo Valentia, cod. univoco n. 5443, trasmessa a questa Autorità competente il 10-01-2025, contenente i seguenti titoli:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente

Considerato che:

- Con propria verifica del 04-02-2025, questa Autorità faceva presente che, sulla base degli elaborati trasmessi e della documentazione tecnica allegata risultava necessario includere in AUA anche il seguente titolo, previa verifica, ai sensi del DPR 59/2013;

autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (*acque reflue di prima/seconda pioggia e industriali di produzione*)

- In funzione di ciò si chiedeva la seguente integrazione:
 - *Mod. C1.02_Mod.AUA_Scheda_A_Scarichi_acque_reflue_v01 debitamente compilato;*
 - *Relazione specialistica AUA descrittiva dei sistemi di trattamento reflui;*
 - *Planimetria descrittiva del sistema di regimentazione e raccolta delle acque reflue di prima pioggia e di quelle equiparate alle domestiche o, nel caso, industriali derivanti da attività produttiva;*
 - *Recettore finale delle linee di smaltimento reflui differenziati con indicazione del corpo recettore;*
 - *Scheda tecnica del sistema di trattamento reflui, secondo le diverse tipologie;*
- In data 14-02-2025 la ditta MERIDIONALE PETROLI S.R.L. trasmetteva la seguente integrazione:
 - *Piano di gestione delle acque di prima e seconda pioggia e delle acque industriali di lavorazione;*
 - *Rinnovo autorizzazione allo scarico del CORAP prot. n. 764 del 06-11-2024;*
 - *ALLEGATO 2 – Planimetria del deposito;*
 - *ALLEGATO 3 – Planimetria superfici scolanti;*
 - *ALLEGATO 4 – Planimetria rete raccolta acque meteoriche e di lavorazione;*
 - *ALLEGATO 5 – Recettore finale impianto di disoleazione;*
 - *ALLEGATO 6 - Schema di flusso impianto di disoleazione;*
 - *ALLEGATO 7 - Manuale e scheda tecnica impianto di trattamento;*
 - *ALLEGATO 8 - Nota tecnica manutenzione disoleatore;*

- *Mod. C1.02_Mod.AU.4_Scheda_A_Scarichi_acque_reflue_v01 debitamente compilato;*

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza, per come di seguito elencata:

- *Allegato 10 Autorizzazione all'installazione dell'impianto recupero vapori AEREON a carboni attivi rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale di Gioia tauro in data 27/11/2024;*
- *Planimetria del deposito Meridionale Petroli;*
- *Relazione AUA Emissione deposito Meridionale Petroli;*
- *Schema a blocchi attività del deposito;*
- *Allegato 1 scheda di sicurezza prodotto benzina;*
- *Allegato 2 Scheda di sicurezza prodotto gasolio;*
- *Allegato 3 Scheda di sicurezza prodotto additivo Synergy gasolio;*
- *Allegato 3.1 Scheda di sicurezza prodotto additivo Synergy benzina;*
- *Allegato 4 Scheda di sicurezza prodotto Additivo per gasolio agricolo;*
- *Allegato 5 Certificazione dei rapporti di verniciatura serbatoi di benzina;*
- *Allegato 6 Certificazione di corretto montaggio dei sistemi a doppia tenuta dei serbatoi di benzina a tetto galleggiante;*
- *Allegato 7 Descrizione e disegno nuovo impianto di recupero vapori;*
- *Allegato 8 Data Sheet di progetto del nuovo impianto recupero vapori da installare;*
- *Allegato 9 Bolla di consegna in deposito dell'impianto recupero vapori a carboni attivi da installare;*

Considerato che:

- la Società Meridionale Petroli S.r.l. P.IVA 00865760797, è titolare del deposito costiero di prodotti petroliferi, benzine e gasoli, ricadente su terreno demaniale con una superficie complessiva di mq 26.754,24 di cui 25.747,14 di pertinenza del deposito e mq 1.007,10 di area asservita al deposito, il tutto così come di seguito suddivisa:
 - mq 11.032,78 superficie coperta;
 - mq 15.721,46 superficie scoperta.
- L'area occupata dal Deposito è delimitata a nord ed ovest con la spiaggia, dal mare e dalla banchina "Papandrea" del porto, a est con il porto e relativa banchina "Bengasi", a sud con alcune limitate attività produttive ed il distacco dei VV.F.
- L'intero ambito è recintato con muri in cls e limitatamente alla zona asservita con rete metallica zincata grigliata.
- L'accesso avviene tramite due cancelli carrabili per l'ingresso delle autobotti e un cancelletto pedonale, tutti posti sulla Via Vespucci (fronte strada). Esistono altresì altri piccoli cancelli che vengono utilizzati solo in caso di emergenza e/o per agevolare operazioni di manutenzione lungo il perimetro del deposito e l'uscita delle autobotti viene consentita esclusivamente da un cancello carrabile, posto nelle adiacenze della strada di accesso al mare.

Preso atto che, dalla procedura eseguita tramite portale telematico, in data 10-01-2025, risulta che il SUAP ha trasmesso la pratica, per l'acquisizione del competente parere, a:

- ARPACal - Dip. VV - Direzione di Dipartimento per quanto di competenza;
- Ufficio urbanistica del Comune di Vibo Valentia per la conformità dell'impianto alla specifica disciplina;
- ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione per la materia igienico sanitaria;
- Dipartimento Ambiente - Unità Organizzativa Temporanea - Funzioni territoriali/VV in materia di emissioni in atmosfera;
- Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- Capitaneria di Vibo Valentia Marina;

Considerato che dal medesimo portale risulta che:

- L'ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione, in data 13-01-2025, ha trasmesso richiesta di integrazione;
- Il Dipartimento Ambiente - Unità Organizzativa Temporanea - Funzioni territoriali/VV, il 17-01-2025, in sede di avvio del procedimento, ha richiesto integrazioni oltre a parere Arpacal;
- La ditta MERIDIONALE PETROLI S.R.L., in data 04-02-2025, ha prodotto integrazioni a quanto richiesto dal suddetto Dipartimento;
- In data 05-02-2025, l'ASP Vibo Valentia - Dipartimento di Prevenzione ha trasmesso parere favorevole senza prescrizioni n. +8;
- In data 10-04-2025, il SUAP richiedeva parere al CORAP per i reflui conferiti in pubblica fognatura;
- Con nota del 15-04-2025, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, in considerazione del ravvedimento operoso della Ditta concessionaria, comunicava l'archiviazione del procedimento di decadenza del quale era stato dato preavviso in data 6 dicembre 2024;
- Il Dipartimento Ambiente - Unità Organizzativa Temporanea - Funzioni territoriali/VV, in data 29-05-2025, ha richiesto chiarimenti a seguito di parere ARPACAL, riscontrata il 04-06-2025;
- In data 09-06-2025 il SUAP trasmetteva parere ARPACAL la quale esprime parere positivo per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, con alcune indicazioni che le autorità competenti dovranno valutare se assumere come prescrizioni/condizioni dell'autorizzazione stessa con prescrizioni che costituiranno parte integrante e sostanziale dell'atto di adozione;
- Il Dipartimento Ambiente - Unità Organizzativa Temporanea - Funzioni territoriali/VV, in data 11-06-2025, nel prendere atto delle valutazioni del Dipartimento ARPACAL e delle integrazioni richieste con nota n°385818 del 29/05/2025, rimane in attesa della conferma da parte di ARPACAL del soddisfo di quanto segnalato, prima di procedere all'emissione del provvedimento di competenza;
- L'ARPACAL, con nota del 14-07-2025, chiede di integrare il Mod. C1.04 modificato;
- In data 23-07-2025 il Dipartimento Ambiente - Unità Organizzativa Temporanea - Funzioni territoriali/VV ha trasmesso l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente con prescrizioni che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'atto di adozione;

Considerata la documentazione acquisita nonché i pareri di cui sopra, la verifica circa la completezza della pratica in esame può ritenersi esaustiva pertanto l'istanza è meritevole di rilascio;

Visti inoltre:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- il D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- lo statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per i motivi in premessa descritti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti

di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013, a favore del sig. Mignacca Massimiliano, nella qualità di Amministratore unico della ditta MERIDIONALE PETROLI S.R.L., relativa all'attività svolta nel deposito consistente nella movimentazione e nello stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi raffinati approvvigionati da nave con sede in ambito portuale di Vibo Valentia Marina – Cod. Univoco SUAP 5443, relativa ai seguenti titoli:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente

autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (*acque reflue di prima/seconda pioggia e industriali di produzione*)

La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.3 del DPR n.59/2013, è pari ad **anni 15** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento da parte del SUAP che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Vibo Valentia per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto.

Almeno **sei mesi prima** della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art.5/1° comma del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione non deroga né sostituisce nulla osta, pareri, vincoli di qualunque natura urbanistica, paesistica, paesaggistica e territoriale, relativi alla localizzazione dell'insediamento industriale, compresi autorizzazioni e/o permessi, il cui rilascio è competenza di altri enti e/o autorità necessarie al funzionamento dello stesso impianto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario.

Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

Ogni eventuale variazione relativa alla denominazione della Società o modifiche dell'assetto societario dovranno essere comunicate sempre tramite il SUAP, alla Provincia-Autorità competente.

L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.

La cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente.

L'Autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.

La mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

Sono contenute nel presente provvedimento le eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni espresse in sede di formulazione di parere da parte dei soggetti coinvolti.

Il presente atto viene trasmesso, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 4, D. P. R. n. 59 del 13 marzo 2013, al SUAP del Comune di Vibo Valentia che provvederà a notificarlo alla Ditta dandone comunicazione alla Provincia, al dipartimento prevenzione dell'ASP di Vibo Valentia ed agli altri soggetti coinvolti nel procedimento in esame.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile della Struttura Gestionale n.9
Arch. Giovanni Colace

Il Segretario Generale
Dott. Domenico Arena





PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Macrostruttura n. 4
Struttura Gestionale n. 9
Servizio autorizzazioni scarico acque reflue
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

**Sig. Mignacca Massimiliano, nella qualità di Amministratore unico della ditta
MERIDIONALE PETROLI S.R.L.,
con sede in ambito portuale di Vibo Valentia Marina
Cod. Univoco SUAP 5443**

**PRESCRIZIONI TECNICHE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
IN PUBBLICA FOGNATURA**

1. che lo scarico rispetti i limiti di alcuni parametri imposti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 – Parte terza del D.Lvo n. 152/06, ed in particolare quelli aventi come corpo recettore la rete fognaria tra i quali:

- Solidi Speciali totali -----	≤ 200;
- Tensioattivi totali -----	≤ 4;
- COD -----	≤ 250;
- BOD ₅ -----	≤ 500;
- Azoto ammoniacale -----	≤ 30;
- Fosforo totale -----	≤ 10;
- Idrocarburi totali -----	≤ 10;
2. trasmettere ogni **180 giorni** il certificato di analisi di autocontrollo delle acque di scarico trattate;
3. il campionamento e le analisi delle acque dovranno essere effettuati, **esclusivamente**, da un laboratorio autorizzato e in possesso di documentata e specifica competenza;
4. lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento, da parte dell'Autorità competente per il controllo, e il pozzetto di prelievo deve essere posto a valle dell'impianto di trattamento, prima dell'immissione nel corpo ricettore.
5. I soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi da dove si origina lo scarico;
6. **è fatto divieto categorico di utilizzo di by-pass:**
7. che eventuali fanghi risultanti dall'attività di depurazione acque, previa analisi per la loro classificazione, dovranno essere prelevati e trasportati da ditta autorizzata, ai sensi del

D.Lgs.n. 152/06, e smaltiti presso idoneo impianto anch'esso autorizzato ai sensi del citato Decreto;

8. che ai fini della prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia, vengano mantenute le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e che nel caso di sversamenti accidentali o in altri casi di emergenza vengano adoperate tutte le precauzioni di salvaguardia dall'inquinamento, formulando un'apposita procedura di gestione;
9. che venga comunicata alla Provincia e all'Asp di Vibo Valentia la manutenzione periodica del sistema di trattamento delle acque;
10. **almeno sei mesi prima** della scadenza dell'AUA rilasciata dal SUAP, dovrà essere formulata richiesta di rinnovo da parte del titolare e trasmettere, ed entro **30 giorni** dalla scadenza del medesimo atto, analisi di autocontrollo;

Nel caso di mancata applicazione delle prescrizioni impartite con il presente atto, questa Amministrazione può procedere alla diffida al fine di eliminare le irregolarità entro un termine temporale stabilito, alla diffida e alla contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida o in caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione, così come disposto dall'art.130 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i..



Il Responsabile della Struttura Gestionale n.9
Arch. Giovanni Colace



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Settore 1 - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Spett.le S.U.A.P. del Comune di VIBO VALENTIA

OGGETTO: D.Lgs.152/06, Parte Quinta – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 (rientrante nei titoli abilitativi dell'AUA D.P.R. 59/13), per uno stabilimento adibito a "Deposito oli minerali, movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi raffinati, approvvigionati da nave", sito in Via Amerigo Vespucci,65 del Comune di Vibo Valentia.

– Ditta. **MERIDIONALE PETROLI S.r.l.** –

Codice SUAP 5443

VISTA l'istanza presentata tramite SUAP del Comune di Vibo Valentia, pratica n°5443 del 07/01/2025, dalla Ditta in oggetto menzionata;

VISTA la documentazione in cui si descrivono le principali fasi di lavorazione, la capacità produttiva dell'impianto, le attrezzature impiegate, le materie prime utilizzate.

Principali fasi di lavorazione:

- arrivo dei prodotti via nave,
- stoccaggio dei prodotti nei serbatoi del deposito.
- carico dei prodotti sulle autobotti (ATB) per la distribuzione.

Capacità produttiva dell'impianto (materie prime):

- benzina: circa 78.000 t/anno
- gasolio: circa 275.000 t/anno
- additivi: circa 43 t/anno

PRESO ATTO che è in vigore il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia, gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art.23 del D.L. 09/02/2012 n.5, convertito, con modificazioni, della legge 04/04/2012 n.35;

CHE la Parte Quinta del D.Lgs.152/06, rubricata "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", detta le modalità di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

CHE l'art. 269 comma 3 prevede: "Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indica, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Fatte salve tutte le procedure e valutazioni in capo agli altri Enti con particolare riferimento ai pareri comunali ai sensi del DPR 380/01 e del Regio Decreto del 27 luglio 1934, n.1265 ed in ordine alla Destinazione Urbanistica in cui venga riportato anche la dicitura di inesistenza di vincoli tutori ed inibitori anche relativamente agli aspetti paesaggistici – ambientali, ai sensi dell'art.269 comma 3 del D.Lgs.152/2006, che dovranno essere espressi favorevolmente ed acquisiti in sede di conferenza dei servizi;

CHE con nota prot. n°29782 del 16/01/2025, lo scrivente Settore ha avviato il procedimento, richiesto integrazioni documentali/tecniche ed il contributo tecnico di ARPACAL.

CHE in data 05/02/2025, la Ditta ha prodotto e trasmesso mediante portale Calabria-Suap, le integrazioni richieste (cfr. nota prot. n°29782 del 16/01/2025)

CHE in data 22/05/2025 l'ARPACAL, dipartimento provinciale di Vibo Valentia, ha trasmesso, mediante portale Calabria-Suap, il parere tecnico favorevole con prescrizioni (che si allega), riguardante l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera art.269 D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., vincolato all'osservanza delle prescrizioni riportate ed alcune richieste di specificazioni di tipo tecnico/impiantistico.

CHE con nota prot. n°385818 del 29/05/2025, lo scrivente Settore, secondo quanto indicato nel parere prodotto da ARPACAL, dipartimento provinciale di Vibo Valentia, per il prosieguo dell'iter procedurale di rilascio del Parere relativo l'istanza in oggetto ha richiesto alla Ditta:

1. di produrre le dichiarazioni di conformità e le relative certificazioni di corretto montaggio per tutti i serbatoi a tetto galleggiante (n. 13, n. 22 e n. 23 in planimetria) indicati "in esercizio",
2. la compilazione, nel modello C1.04, dei punti 2.2 "Caratteristiche sistemi di abbattimento" e 2.3 "Emissioni diffuse",
3. di fornire chiarimenti se il serbatoio n°28 (gasolio), risultasse utilizzato o meno e che venissero esattamente elencati, con un nuovo allegato, i serbatoi "in servizio", ai fini della correttezza e completezza di futuri controlli.

CHE in data 04/06/2025, la Ditta ha prodotto e trasmesso le integrazioni, mediante portale Calabria-Suap (cfr. nota prot. n°385818 del 29/05/2025).

CHE in data 09/09/2025 l'ARPACAL, dipartimento provinciale di Vibo Valentia, ha trasmesso, mediante portale Calabria-Suap, la nota prot. part. n°23835/2025, relativa alla documentazione integrativa prodotta dalla Ditta ed in merito alla richiesta di produrre, da parte del gestore, delle "dichiarazioni finali" e di un "programma di manutenzione periodica".

Per tutto quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, per l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. per la Ditta già richiamata in oggetto, vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni che dovranno essere rispettate nella gestione dello stabilimento e di seguito elencate:

1. L'impresa dovrà rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nelle relazioni tecniche messe a disposizione del servizio scrivente e, per il contenimento dei COV dovrà ottemperare alle prescrizioni, di cui all'art.276 e all'allegato VII alla parte quinta del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
2. Per il contenimento delle emissioni diffuse, dovute a perdite dai serbatoi di stoccaggio, per malfunzionamento o usura delle guarnizioni di tenuta, la Ditta dovrà procedere con le previste operazioni di verifica periodica, per garantire nel tempo l'integrità e la piena funzionalità delle stesse.
3. La presente autorizzazione **non prevede** l'utilizzo, in quanto dichiarati dalla Ditta "fuori esercizio", dei serbatoi "benzina" n°27 e n°25 e del serbatoio "gasolio" n°17.
4. I punti di emissione dovranno essere dotati di tabella identificativa inamovibile;
5. L'impianto provvisorio ed attualmente in uso, di tipo a "termocombustione dei vapori" (denominato E1) e che verrà dismesso in seguito della messa in esercizio del nuovo impianto VRU dovrà rispettare i seguenti limiti di emissioni (con un tenore di ossigeno pari al 3%):
 - $\text{NO}_x < 15 \text{ ppm}$
 - $\text{CO} < 10 \text{ ppm}$
 - $\text{C}_x\text{H}_y < 10 \text{ ppm}$.
6. Il "nuovo" impianto di recupero vapori di tipo "VRU", una volta terminata l'installazione dovrà rispettare, a regime ed ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, all. VIII alla parte Quinta, i seguenti limiti di emissione degli inquinanti VOC:
 - $\text{VOC} < 10 \text{ g/Nm}^3$, espressi come media oraria.
7. La Ditta, per il controllo delle cosiddette "emissioni fuggitive" dovrà adottare una procedura di "qualificazione" dalle autobotti di trasporto combustibile utilizzate dai clienti che a loro volta dovranno garantire il mantenimento dei mezzi nelle migliori condizioni, dal punto di vista del contenimento delle emissioni (tenuta di flange, guarnizioni, chiusure, ecc.);
8. La Ditta dovrà prevedere e mettere in atto una procedura di autocontrollo, effettuando almeno a cadenza mensile, ispezioni di verifica su tutti gli impianti, controllandone il corretto funzionamento, lo stato di conservazione ed efficienza. I risultati delle verifiche condotte e degli eventuali interventi di pulizia, manutenzione e/o riparazione dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate, timbrate e firmate dal responsabile dell'impianto; tale registro dovrà essere conservato per l'intero periodo di vita dell'impianto e tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti;
9. La Ditta dovrà predisporre, a regime, un "programma di manutenzione periodica" sia per i rivestimenti dei depositi che per i dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori, da rendere disponibile in caso di eventuali controlli;
10. Il gestore dovrà produrre una **dichiarazione** (cfr. nota prot. part. n°23835/2025 di Arpacal) in cui venga asseverato che la progettazione del sistema a doppia tenuta risponde a quanto previsto dal punto 1.2, dell'allegato VII alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e smi;
11. I prelievi e le operazioni di campionamento delle emissioni in atmosfera devono essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati;
12. I risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente e ad ARPACAL entro 60 giorni dalla data di campionamento;
13. La Società dovrà comunicare preventivamente ad ARPACAL e alle AA.CC. le date fissate per l'effettuazione degli autocontrolli con almeno 15 giorni di anticipo e l'indirizzo e recapito telefonico del laboratorio accreditato, scelto dalla società per l'effettuazione degli autocontrolli;
14. Ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera deve essere comunicata all'Autorità competente e a questo Servizio;
15. I condotti per lo scarico in atmosfera devono essere dotati di appositi tronchetti di campionamento in conformità alla norma UNI EN 10169:2001 e devono essere posizionati garantendo i requisiti secondo la norma UNI EN 15259:2008 (*Misurazione di emissione da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione*);
16. Le prese per la misura e il campionamento degli affluenti devono essere forniti di apposita chiusura;
17. I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori e del personale ispettivo devono essere realizzati in modo da accedere con la massima agevolazione in ogni momento garantendo il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza (lavoro in quota);
18. Nel caso di utilizzo di trabattello lo stesso deve essere dotato di adeguate certificazioni;

Regione Calabria REGCAL 545089 22/07/2025



19. Tutti i sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere mantenuti costantemente efficienti seguendo il piano di manutenzione della ditta fornitrice;
20. È tassativamente vietata ogni attività all'esterno dell'impianto o fuori da zone presidiate dai sistemi di aspirazione;
21. Ai sensi dell'art.269, comma 8 del D.Lgs.152/2006, ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, deve essere comunicata all'Autorità competente e all'Arpacal;
22. L'esercizio, la manutenzione dell'impianto e la sostituzione dei filtri dei dispositivi di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione relativi ai processi;
23. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il contenimento delle polveri, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
24. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti (di produzione e di abbattimento degli inquinanti) dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
25. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
 - la data di effettuazione,
 - il tipo di intervento (ordinario e/o straordinario),
 - la descrizione sintetica dell'intervento.
26. Il registro dovrà essere reso disponibile presso lo stabilimento ogni qual volta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo;
27. Nel caso in cui si verificano interruzioni o anomalie di funzionamento dell'impianto di recupero vapori, emissione e/o abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'impianto, fino al completo ripristino della sua efficienza (in merito al quale vige l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere comunque l'esercizio dell'impianto in presenza di qualunque anomalia che possa determinare un pericolo per la salute umana). Deve inoltre essere data comunicazione all'Autorità competente e ad Arpacal entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento che ha prodotto l'interruzione;
28. Devono essere tempestivamente comunicate a tutte le Amministrazioni interessate le seguenti ed eventuali attività:
 1. modifica della ragione sociale,
 2. nominativo del nuovo gestore e/o rappresentante legale producendo copia conforme all'originale dell'atto comprovante la modifica della ragione sociale e la variazione del gestore e/o rappresentante legale con dichiarazione del nuovo gestore e/o rappresentante legale che nulla è variato nell'impianto già autorizzato,
 3. cessazione dell'attività. (in tale ipotesi la Società e/o la Ditta è obbligata al recupero ed alla bonifica delle aree sede dell'attività).
29. La messa in esercizio dello stabilimento deve essere comunicata a tutti gli Enti e all'ARPACAL con un anticipo di almeno **15 giorni**;
30. Lo stabilimento deve essere messo a regime, entro il termine di **15 giorni** dalla data di messa in esercizio.
31. I risultati dei singoli autocontrolli dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente e ad ARPACAL entro 30 giorni dalla data di campionamento;
32. La Ditta, dovrà redigere e trasmettere a Regione, Provincia ed ARPACAL, un programma di autocontrolli (cadenza definita al punto n°8 della presente) con l'indicazione delle date, dell'orario, dell'indirizzo ed il recapito telefonico del laboratorio accreditato; eventuali differimenti dovranno essere comunicati, agli enti sopra indicati, con almeno **15 giorni** di anticipo.


Per quanto non espressamente riportato nella presente autorizzazione dovrà essere fatto riferimento al D.Lgs. 152/06, Parte V.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale e VV.FF., eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista. La presente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. è rilasciata ai soli fini della qualità dell'Aria ed è vincolata al rilascio dell'A.U.A. da parte dell'Autorità Competente cui rimane in capo l'eventuale verifica dei requisiti ai sensi del DPR 380/01 e RD 1265/34.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento

Antonio Demasi



Il Dirigente di Settore

Giovanni Aramini



Il Dirigente Generale

Salvatore Niviglia





ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA DIREZIONE DIPARTIMENTALE

Sportello SUAP Comune di Vibo Valentia (VV)
suapvibovalentia@legalmail.it

Provincia di Vibo Valentia - Settore Ambiente
protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it
ambiente.provincia.vv@asmepec.it
c.a. Arch. Colace

Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio
dipartimentoambiente.uotvv@pec.calabriasuap.it
c.a. Ing. De Masi

OGGETTO: Richiesta di verifica requisiti depositi di benzina ditta "Meridionale Petroli" per procedimento SUAP n. 5443 del 03/01/2025

Con riferimento alla richiesta di verifica di cui in oggetto, inoltrata tramite SUAP dalla Regione Calabria, sulla documentazione integrativa prodotta dalla ditta a seguito di nota prot. n. 385818 del 29/05/25, si prende atto che il serbatoio n. 28, destinato a contenere biodiesel, è attualmente messo "fuori servizio".

Avendo visionato poi i rapporti di verniciatura riferiti ai serbatoi n. 13, 22 e 23, si osserva che, per quel che riguarda i "Requisiti per gli impianti di deposito di benzina", i punti 1.1 ("Rivestimenti") e 1.2 ("Dispositivi per il contenimento dei vapori di benzina") della parte II dell'Allegato VII alla parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e smi, prevedono entrambi che "il rispetto di tali adempimenti deve essere certificato dal gestore con una dichiarazione..", per cui si rileva la mancanza delle dichiarazioni finali del gestore. Si raccomanda inoltre di predisporre, a regime, un programma di manutenzione periodica sia per i rivestimenti dei depositi che per i dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori, da rendere disponibile in caso di eventuali controlli.

Infine, si rileva che non è stato possibile riscontrare le modifiche al modello C1.04, che si chiede di reinviare.

Distinti saluti

Il Funzionario Tecnico Servizio Aria

Ing. Nicola A. Ocello f.to*

Nicola A. Ocello

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Domenica Ventrice f.to*

Domenica Ventrice

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA DIREZIONE DIPARTIMENTALE

Parere per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla
Ditta "Meridionale Petroli" – Vibo Valentia Marina (VV)

PREMESSA

La ditta "Meridionale Petroli srl" chiede, con istanza SUAP n. 5443 del 03/01/2025, trasmessa in data 10/01/2025, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) comprendente:

- scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 152/2006 e smi);
- emissioni in atmosfera (art. 269 comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e smi);

per i processi produttivi legati all'attività di *movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi raffinati, approvvigionati da nave.*

PARERE CON OSSERVAZIONI TECNICHE

Avendo visionato la documentazione tecnica allegata all'istanza, caricata sulla piattaforma SUAP, comprese le integrazioni prodotte dalla ditta in data 03/02/2025 relative alle emissioni in atmosfera, su richiesta della Regione Calabria, nonché preso atto della verifica procedurale e documentale dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, prot. n. 3044 del 04/02/2025 e successive, viste le integrazioni prodotte dalla ditta in data 14/02/2025 relative allo scarico di acque reflue, su richiesta dell'Amministrazione Provinciale,

l'ARPACAL esprime parere positivo,

per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, con alcune indicazioni che le autorità competenti dovranno valutare se assumere come prescrizioni/condizioni dell'autorizzazione stessa.

ATTIVITA' E CAPACITA' PRODUTTIVA DELL'IMPIANTO

L'impianto in oggetto, come detto, si riferisce alla *movimentazione e stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi raffinati* (benzina, gasolio, GPL). Il "ciclo produttivo", indicato in relazione, è il seguente:

- arrivo dei prodotti via nave,
- stoccaggio dei prodotti nei serbatoi del deposito,
- carico dei prodotti sulle autobotti (ATB) per la distribuzione.

Le firme autografe possono essere sostituite da autografo, stampato di soggetti equiparabili ai sensi dell'art. 1, c. 2 del D. Lgs. 12/02/1999 n° 19

Arpacal- Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia- Zona Industriale-Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia
tel/fax: 0963567367. Pec: vibovalentia@pec.arpacal.it, e-mail: dip.vv@arpacal.it - www.arpacal.it
P. IVA 02352560797



ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
DIREZIONE DIPARTIMENTALE

Le prime due fasi consistono nell'approvvigionamento e stoccaggio, nei serbatoi, dei prodotti sopra indicati; la fase di carico avviene sotto apposite pensiline. Tutti gli impianti devono essere conformi alla normativa vigente in materia.

Per quel che riguarda la "capacità produttiva" dell'impianto, collegata alla capacità di stoccaggio ed alla capacità di carico, la ditta dichiara, nel modulo C1.01 (mod. AUA Istanza Parte Generale) e C1.04 (mod. AUA Scheda C Emissioni in atmosfera), i seguenti quantitativi:

- benzina: circa 78.000 t/anno,
- gasolio: circa 275.000 t/anno,
- additivi: circa 43 t/anno.

E' evidente che, secondo la richiesta, possono esservi differenze tra un anno e l'altro. Si raccomanda di garantire la possibilità, in caso di verifiche da parte degli organi di controllo, di verificare i volumi effettivamente stoccati e movimentati, sia istantanei che a consuntivo.

La ditta dichiara, a pag. 8 e pag 13 della relazione tecnica allegata, la presenza di dieci serbatoi in totale ma il solo utilizzo di sette serbatoi (di cui tre a tetto galleggiante); mentre tre sono indicati "fuori servizio". Si fa notare però una incongruenza con la planimetria di pag. 9 della stessa relazione, dove i serbatoi "fuori servizio" risultano quattro (n. 17, 25, 27 e 28). La ditta deve quindi chiarire se il serbatoio n. 28, di gasolio, risulta utilizzato o meno e si chiede che nell'autorizzazione vengano esattamente indicati i serbatoi "in servizio" autorizzati, ai fini della correttezza e completezza di futuri controlli.

MATERIE PRIME ED AUSILIARIE

La ditta ha dichiarato, (nella Tab. 4.3.2 - "Materie prime ed ausiliarie" del Mod. C1.01) i quantitativi annui di materie prime, sopra riportati.

Si fa notare che nella stessa tabella, tra le materie "ausiliarie", andrebbe indicato anche il consumo annuo di acqua, utilizzata, come indicato in relazione, per il "controlavaggio" delle tubazioni di adduzione della benzina.

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal- Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia- Zona Industriale-Località Acroporto – 89900 Vibo Valentia
tel/fax: 0963567367. Pec: vibovalentia@pec.arpacal.it; e-mail: dip.vv@arpacal.it- www.arpacal.it
P. IVA 02352560797



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE
++
CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA DIREZIONE DIPARTIMENTALE

E' necessario quindi che la ditta registri, in fase di esercizio, anche il consumo annuo di acqua. L'acqua riutilizzata, come indicato, viene stoccata in un'apposita cisterna.

TEMATICA ARIA

La tipologia di attività può comportare la produzione sia di emissioni diffuse che di emissioni convogliate, in atmosfera, di cosiddetti **Composti Organici Volatili (COV)**. Per assicurare il contenimento di tali emissioni la ditta deve ottemperare alle prescrizioni di cui *all'art. 276 e all'allegato VII alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e smi.*

Emissioni diffuse

Possono essere dovute a perdite dai serbatoi di stoccaggio, per malfunzionamento o usura delle guarnizioni di tenuta. Per quel che riguarda gli adempimenti in materia previsti dal DM n. 107/2000 e dal punto 1.2 parte II dell'all. VII alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e smi, la ditta ha prodotto una dichiarazione di conformità del sistema di tenuta primaria e secondaria di un serbatoio a tetto galleggiante con sigla TK13 del diametro di 11.460 mm, con relativa certificazione di corretto montaggio del 17/02/2022.

Le previste (a norma di legge) operazioni di **verifica periodica**, per garantire nel tempo l'integrità e la piena funzionalità delle stesse, sono finalizzate a ridurre al minimo questa tipologia di emissioni.

Si specifica che la validità del presente parere è subordinata alla produzione, da parte della ditta, delle dichiarazioni di conformità e relative certificazioni di corretto montaggio per tutti i serbatoi a tetto galleggiante (n. 13, n. 22 e n. 23 in planimetria) indicati "in esercizio".

Emissioni convogliate

Per quel che riguarda le cosiddette "emissioni convogliate", la stessa ditta fa una premessa. All'interno dello stabilimento è in fase di installazione un **nuovo impianto di recupero vapori (VRU)**, per l'accertato malfunzionamento e dichiarata irreparabilità di quello esistente, ormai obsoleto.

Nelle more dell'avvio di questo nuovo impianto, la ditta ha proceduto all'installazione di un impianto, provvisorio,

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazioni a stampa del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 5 c. 2 dell' L. Lgs. 1/07/1993 n° 39

Arpacal- Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia- Zona Industriale-Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia
tel/fax, 0963567367. Pec: vibovalentia@pec.arpacal.it; e-mail: dip.vv@arpacal.it; www.arpacal.it
P. IVA 02352560797

Pag. 3/10

Regione Calabria REGCAL 545089 22/07/2025

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
DIREZIONE DIPARTIMENTALE



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA DIREZIONE DIPARTIMENTALE

di *termocombustione dei vapori* captati nelle fasi di carico dei combustibili nelle autobotti. Pertanto nel periodo transitorio, fino all'effettivo esercizio del nuovo impianto VRU, la ditta indica quale punto di emissione in atmosfera quello costituito appunto dal **camino di emissione del termocombustore**.

In questa fase transitoria pertanto il **punto di emissione** è il seguente:

- **E1 termocombustore**

le cui caratteristiche tecniche sono riportate nella scheda a pag. 3 del modulo *C1.04 (mod. AUA Scheda C Emissioni in atmosfera)*.

Dopo l'installazione del nuovo impianto recupero vapori, per quanto dichiarato in relazione tecnica, l'impianto combustore verrà dismesso, pertanto il punto di emissione da autorizzare a regime sarà l'emissione del VRU:

- **E1 impianto recupero vapori**

indicato nel modulo *C1.04 (mod. AUA Scheda C Emissioni in atmosfera)* come *E2*, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nella scheda a pag. 4 dello stesso modulo.

Si fa notare che nel modulo C1.04 non sono stati compilati i punti 2.2 "Caratteristiche sistemi di abbattimento", seppure indicati in relazione tecnica, e 2.3 "Emissioni diffuse", di cui si è parlato sopra.

Sostanzialmente, per come indicato in relazione, il nuovo impianto di recupero vapori, si basa anch'esso (come quello ormai in disuso) sulla tecnologia cosiddetta "a carboni attivi", per l'abbattimento dei COV contenuti nei vapori di benzina e gasolio.

Come richiesto dal D. Lgs. 152/2006 la ditta deve identificare i punti di emissione anche fisicamente, con l'apposizione, sul camino, di una scritta o di una targa, o con altro mezzo equivalente.

Inquinanti e limiti di emissione

Nella fase transitoria, in cui il punto di emissione è il **camino del termocombustore**, gli inquinanti prodotti dall'emissione convogliata sono **NOx** (ossidi di azoto), **CO** (monossido di carbonio), e **CxHy** (idrocarburi incombusti). Per quel riguarda i valori di emissione, in questa fase transitoria, in relazione sono indicati i seguenti

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal- Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia- Zona Industriale-Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia
tel./fax: 0963567367 Pec: vibovalentia@pec.arpacal.it, e-mail: dip.vv@arpacal.it- www.arpacal.it
P. IVA 02352560797



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE
CALABRIA
+ +
+ +
+ +

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA DIREZIONE DIPARTIMENTALE

(con un tenore di ossigeno pari al 3%):

- $\text{NO}_x < 15 \text{ ppm}$
- $\text{CO} < 10 \text{ ppm}$
- $\text{CxHy} < 10 \text{ ppm}$

A regime il punto di emissione, come detto, sarà il **camino dell'impianto recupero vapori (VRU)**; in questo caso gli inquinanti prodotti sono i cosiddetti **VOC (composti organici volatili)**, i cui limiti di emissione, anche questi peraltro già indicati in relazione, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, All. VIII alla parte Quinta, sono pari a:

- $\text{VOC} < 10 \text{ g/Nm}^3$

espressi come media oraria.

Emissioni fuggitive

Possono assumere rilievo, per la tipologia di attività, le cosiddette "emissioni fuggitive", ovvero "emissioni nell'ambiente derivanti dalla graduale perdita di tenuta di un componente dell'impianto progettato per contenere un fluido (sia liquido sia gassoso)" come definite da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente).

Emissioni "fuggitive" possono anche prodursi dalle autobotti di trasporto combustibile, per cui è necessario che la ditta adotti una procedura di "qualificazione" dei mezzi utilizzati dai clienti, che a loro volta dovranno garantire quindi il mantenimento dei mezzi nelle migliori condizioni, almeno da un punto di vista del contenimento delle emissioni (tenuta di flange, guarnizioni, chiusure, ecc.).

Contenimento delle emissioni

Per garantire il rispetto dei limiti di emissione convogliata ed il contenimento di quelle diffuse e fuggitive, la ditta deve prevedere e mettere in atto una idonea *procedura di autocontrollo*, effettuando almeno a cadenza mensile ispezioni di verifica su tutti gli impianti, controllandone il corretto funzionamento, lo stato di conservazione ed efficienza. I risultati delle verifiche condotte e degli eventuali interventi di pulizia, manutenzione e/o riparazione dovranno essere annotati su un apposito registro con pagine numerate, timbrate e firmate dal responsabile dell'impianto; tale registro dovrà essere conservato per l'intero periodo di vita dell'impianto e tenuto a

Le firme autografe possono essere sostituite da indelebili a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 36, 2 del D. Lgs. 12.02.1993 n. 39

Arpacal- Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia- Zona Industriale-Località Aeroporto - 89900 Vibo Valentia
tel/fax 0963567367. Pec: vibovalentia@pec.arpacal.it, e-mail: dip.vv@arpacal.it, www.arpacal.it
P. IVA 02352560797



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA DIREZIONE DIPARTIMENTALE

disposizione degli organi di controllo competenti.

Inoltre, nel caso in cui si verificano interruzioni o anomalie di funzionamento dell'impianto di recupero vapori, emissione e/o abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'impianto, fino al completo ripristino della sua efficienza (in merito al quale vige l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere comunque l'esercizio dell'impianto in presenza di qualunque anomalia che possa determinare un pericolo per la salute umana). Deve inoltre essere data comunicazione all'Autorità competente e ad Arpacal entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento che ha prodotto l'interruzione.

La ditta è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni.

TEMATICA ACQUE

Si prende atto dei documenti presentati per l'istanza di cui sopra, prot. SUAP n. 5443 del 10.01.2025, delle ultime integrazioni del 15.04.2025, nello specifico del documento n. 764E del 06.11.2024 "Rinnovo autorizzazione allo scarico nella rete fognaria consortile dei liquami e delle acque di prima pioggia dei piazzali esterni dello stabilimento Meridionali petroli S.r.l. di Mignacca Massimilian, prot. CORAP - Catanzaro 06/11/2024-0007225 (allegato 1 del Piano di gestione delle acque di prima e seconda pioggia e delle acque industriali di lavorazione), ovvero l'autorizzazione/nulla osta allo scarico, in rete fognaria (collettore consortile CORAP) contenente le puntuali prescrizioni (vedi documento CORAP già citato), relativo alle acque da accettare e indicate nel mod. C1.02 "Scheda A-Scarichi di Acque Relue", alla colonna "altre tipologie", come quelle meteoriche, intese quindi quelle dilavanti le aree interessate dai piazzali di pertinenza dell'attività.

E' necessario che le coordinate geografiche dei punti di scarico, riportate al punto 1 della tab. A.4 del mod. C1.02 vengano tracciate in maniera inequivocabile (così come anche i punti di allaccio alla rete consortile) anche nell'atto di autorizzazione/nulla osta CORAP sopra citato.

Per quanto sopra esposto, considerato anche il contenuto degli altri documenti, essendo Arpacal investito quale soggetto competente in materia ambientale, indichiamo che il presente parere dovrà intendersi a riferimento

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazioni a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal- Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia- Zona Industriale-Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia
tel/fax: 0963567367. Pec: yibovalentia@pec.arpacal.it, e-mail: dip.vv@arpacal.it- www.arpacal.it
P. IVA 02352560797



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

REGIONE
+ +
CALABRIA

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA DIREZIONE DIPARTIMENTALE

della tipologia indicata

Per quanto di attinenza all'approvvigionamento idrico e per come riportato al punto A.3 "Quadro prelievi" - Modulo AUA C1.02, la ditta testualmente dichiara: "Non viene effettuato alcun prelievo idrico".

Tutta la documentazione relativa alle prescrizioni impartite dall'Autorità Competente in materia deve essere disponibile, evidente e tracciabile nel caso di eventuali controlli.

Il pozzetto di prelievo ai fini del controllo, dovrà essere idoneo al prelevamento di campioni delle acque (conforme alla normativa tecnica prevista in materia) e dovrà anche dall'Ente gestore (CORAP) essere tracciato e ben identificato (punto di immissione alla rete) in osservanza a quanto disposto dal titolare della rete (norme tecniche del regolamento vigente del Comune di Vibo Valentia). A tal proposito ed in materia di responsabilità, si rimanda ai commi 2 e 10 (secondo periodo) dell'art. 124, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

Lo scarico dovrà comunque avvenire evitando fenomeni di aggravamento del ricettore finale (in particolare se tali acque nella loro destinazione finale, andranno ad influenzare acque a specifica destinazione d'uso, quale ad esempio la balneazione o altro), seguendo anche in tale caso, le prescrizioni costruttive ed idrauliche stabilite dal Gestore del corpo idrico recettore e/o dalle normative in materia di sicurezza territoriale.

Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi va comunicata, così come nel caso in cui si dovessero verificare imprevisti tecnici che andrebbero a modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi.

TEMATICA RIFIUTI

Sulla base di quanto riportato negli elaborati tecnici prodotti, devono essere indicati in modo dettagliati i codici EER derivanti dalla caratterizzazione dei rifiuti, delle scorie, dei residui, degli scarti di lavorazione prodotti nell'ambito del ciclo lavorativo, di quelli provenienti dalla manutenzione ordinaria/straordinaria, dall'eventuale dismissione e dalla pulizia delle macchine e dalle varie aree dello stabilimento, del materiale captato dai sistemi di filtraggio e di qualunque altro materiale da avviare a smaltimento, compreso eventualmente toner e RAEE

Le firme autografe possono essere sostituite da una grafica a stampa, lei, soggetti responsabili, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'art. 1, del D.Lgs. 12/07/1993 n. 39

Arpacal- Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia- Zona Industriale-Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia
tel fax: 0963567367. Pec: vibovalentia@pec.arpacal.it, e-mail: dip.vv@arpacal.it- www.arpacal.it
P. IVA 02352560797

Pag. 7/10



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA DIREZIONE DIPARTIMENTALE

provenienti anche dalle attività di ufficio. Dove necessario, va attuata idonea bonifica. Particolare attenzione va posta alle attrezzature, considerate obsolete, da dismettere, quali il vecchio impianto VRU.

Per quanto riguarda i serbatoi dichiarati dismessi, gli stessi andranno chiaramente identificati ed idoneamente segnalati; dovranno permanentemente risultare vuoti ed ogni eventuale residuo opportunamente tracciato e smaltito secondo norma.

Tale materiale andrà pertanto idoneamente identificato, quantificato, caratterizzato e opportunamente temporaneamente stoccato in attesa di smaltimento, in aree appositamente individuate e segnalate, secondo le corrette procedure indicate dalla legislazione vigente, e avviato a smaltimento in idonee discariche autorizzate con personale e mezzi idonei. Dovranno altresì essere rispettate le tempistiche di stoccaggio temporaneo del rifiuto in azienda.

Le quantità prodotte e smaltite andranno riportate in idoneo registro di carico e scarico opportunamente compilato secondo le modalità di legge e le risultanze del corretto smaltimento opportunamente archiviate, per almeno 5 anni, nonché messe a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza, e dell'Autorità Competente.

ASPETTI GENERALI

Devono essere previste ed attuate idonee attività di *manutenzione degli impianti e del sito*, per mantenerli nelle migliori condizioni di efficienza, nel rispetto delle normative tecniche vigenti in materia, con frequente sgombero dei residui di lavorazione e dei materiali estranei alle attività lavorative, e pulizia generale del sito stesso.

La ditta deve predisporre, ai sensi dei punti 2.7 e 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e smi, i previsti *registro delle analisi e registro degli interventi di manutenzione*, da tenere a disposizione degli organi di controllo. Le pagine dei registri devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal gestore dello stabilimento. Tutti gli *interventi di manutenzione* effettuati dovranno essere puntualmente registrati sul registro di manutenzione.

Si sottolinea che, nel caso in cui si verificano interruzioni e/o anomalie di funzionamento di parti dell'impianto

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazioni a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12.02.1993 n° 39

Arpacal- Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia- Zona Industriale-Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia
tel/fax: 0963567367. Pec: vibovalentia@pec.arpacal.it; e-mail: dip.vv@arpacal.it- www.arpacal.it
P. IVA 02352560797

Pag. 8/10



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA DIREZIONE DIPARTIMENTALE

che possano comportare impatti sulle matrici ambientali e/o un pericolo per la salute e la sicurezza umana, deve essere sospeso immediatamente l'esercizio delle attività, dando tempestiva comunicazione a tutte le autorità competenti e coinvolte nel controllo.

NOTE CONCLUSIVE

Resta inteso che il presente parere è stato espresso su atti ed elaborati presentati dal proponente attraverso lo sportello SUAP e pertanto qualunque difformità e/o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto o dichiarato negli elaborati progettuali visionati, inficia il parere medesimo. E' escluso in ogni caso dal presente parere ogni elemento eventualmente rilevabile da attività che esulano dalla specifica istruttoria documentale sugli atti ed elaborati sopra indicati, come previsto dal DPR 59/2013.

Il presente parere non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento amministrativo di competenza di altre Autorità, previsto dalle normative vigenti per la gestione dell'attività in oggetto. Sono fatte salve quindi le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, impiantistica, sicurezza sul lavoro e tutte le altre relative disposizioni di legge.

In tali termini, il parere favorevole è da intendersi valido fino a che, nella situazione di fatto riportata nella documentazione prodotta ed inoltrata al Dipartimento Arpacal di Vibo Valentia, non intervengano variazioni che possano avere ulteriore impatto sulle matrici ambientali, determinazioni di altri Enti e/o verifiche tecniche di carattere ambientale ostative. In ogni caso il presente parere è subordinato alla procedura di verifica afferente la conformità alle disposizioni autorizzative.

Per tutti gli aspetti ambientali non esplicitamente indicati, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente. Si rappresenta altresì che il presente parere non sostituisce in alcun modo visti, nullaosta, pareri in campo ambientale non di competenza di questa Agenzia.

Arpacal si riserva la facoltà, nel corso di validità dell'autorizzazione, a seguito di eventuali segnalazioni e/o attività di controllo e nel caso di criticità ambientali accertate, di indicare ulteriori misure di protezione

Le firme autografe possono essere sostituite, in alternativa, a stampa, dai soggetti responsabili di cui all'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n° 49

Arpacal- Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia- Zona Industriale-Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia
tel/fax 0963567367 Pec vibovalentia@pec.arpacal.it e-mail dip.vv@arpacal.it www.arpacal.it
P. IVA 02352560797



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA DIREZIONE DIPARTIMENTALE

ambientale (in relazione alle migliori tecnologie disponibili e/o nuove soluzioni tecnico-gestionali), che potranno essere assunte dalle Autorità Competenti come integrazioni alle prescrizioni.

I Funzionari Tecnici

Per il Servizio Aria: Ing. Nicola A. Ocello f.to*

Per il Servizio Acque: Dott.ssa Maria Antonella Daniele f.to*

Per il Servizio Suolo e Rifiuti: Ing. Franco Dario Giuliano f.to*

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa *Domenica Ventrice* f.to*



DOMENICA
VENTRICE
22.05.2025
12:59:53
GMT+02:00

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA
Protocollo Partenza N. 17764/2025 del 22-05-2025
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Regione Calabria REGCAL 545089 22/07/2025

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazioni a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Arpacal- Dipartimento Provinciale di Vibo Valentia- Zona Industriale-Località Aeroporto – 89900 Vibo Valentia
tel/fax: 0963567367 Pec: vibovalentia@pec.arpacal.it; e-mail: dip.vv@arpacal.it; www.arpacal.it
P. IVA 02352560797



VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

L'anno duemilaventicinque il mese di dicembre il giorno diciannove giusta convocazione prot. n. 27392 U/2025 AAMM del 20/10/2025, è stata indetta una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti, legge 07.08.90, n° 241 come modificati dall'art.1, comma 1, del D. Lgs. 127/2016, al fine di acquisire i pareri sulla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (*Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale*), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, corredata da apposita documentazione, prevista ai sensi degli artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell' AdSP – MTMI, avanzata dalla Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F. 00062420567 e P.IVA 00865760797.

Premessa:

- la Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F. 00062420567 e P.IVA 00865760797, è titolare dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (*Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale*), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, mediante il quale venne concessa l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori;
- con l'istanza (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025, la Società MERIDIONALE PETROLI r.l., ha richiesto a questa AdSP - MTMI il rinnovo ventennale della concessione di cui al punto precedente, corredata da apposita documentazione, prevista ai sensi degli artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell' AdSP – MTMI;
- l'AdSP-MTMI ha proceduto alla pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet (sezione albo pretorio), all'albo pretorio del Comune di Vibo Valentia in data 22 agosto 2025, giusta relata di pubblicazione – affissione n. 0002988 in pari data, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana foglio inserzioni testo formulato n. 85 del 19/07/2025. In relazione alla discrasia temporale tra la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. e quella di pubblicazione sugli albi pretori anzidetti, ha reso necessario fornire un chiarimento in ordine ai termini del bando in questione. In data 24/09/2025 l'AdSP-MTMI ha proceduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso al fine di disporre la modifica dei termini di cui al precedente avviso, affinché, tutti gli interessati potessero presentare domanda di partecipazione entro 45 giorni decorrenti dalla data del 22/08/2025 (scadenza 07/10/2025);
- con nota prot. n. 13230 U/2025 del 21/05/2025, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ha avviato la prescritta istruttoria tecnico-amministrativa, in relazione alla citata istanza di rinnovo della concessione d. m. in preambolo, richiedendo nel contempo alla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l., apposita documentazione integrativa;
- tramite sportello SUA AdSP – MTMI, la Ditta istante ha prodotto all'AdSP-MTMI la chiesta documentazione integrativa¹;
- l'Articolo 57 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35), quale norma fondamentale, disciplina l'autorizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche in Italia, tra cui i depositi costieri², nonché individua le tipologie di infrastrutture e

¹ Modello D1 19871 02-08-2025 - Relazione D1 19872 02-08-2025 - PEF asseverato 23653 26-09-2025 – AUA 29981 24-11-2025

² I depositi costieri di oli minerali (come definiti dall'Art. 52 del Codice della navigazione).



insediamenti come strategici (ai sensi della Legge n. 239/2004), anche ai fini di garantire la sicurezza e il contenimento dei costi degli approvvigionamenti petroliferi³;

- per le infrastrutture strategiche⁴, l'autorizzazione⁵ (che sostituisce e comprende quelle previste dalla Legge n. 239/2004) è rilasciata, dal **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**, di **concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)** (in particolare per gli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, come i depositi costieri, disciplinati dall'Art. 52 del Codice della Navigazione), d'intesa con le **Regioni interessate**.

Sono convenuti:

- il Dirigente dell'Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale – MTMI – Dott. Pasquale Faraone;
- la Responsabile *f.f.* del Settore Demanio e S.I.D. - dell'Autorità di Sistema Portuale – MTMI – Avv. Lavinia Maria Pia STRANGI;
- il Funzionario Incaricato del Settore Demanio e S.I.D. - dell'Autorità di Sistema Portuale – MTMI – Dott. Antonio RIZZUTO;
- il Sindaco Dott. Vincenzo Francesco ROMEO – dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia;

Benché convocati risultano assenti:

- il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia**, il quale con nota prot. n. 0014694 del 09/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha partecipato il proprio **parere favorevole** per quanto di competenza;
- il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Dipartimento Energia – Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi**, il quale con nota prot. n. 0235449 del 11/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha comunicato quanto segue:
 1. *si conferma che l'impianto in oggetto ricade nell'ambito delle infrastrutture dichiarate quali strategiche dall'art. 57 del D. L. n. 5 del 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239;*
 2. *altresì, che il Decreto n. 16308 del 29 maggio 1997, rilasciato dal Ministero dell'Industria – Direzione Generale delle Fonti di Energia, che ha autorizzato all'epoca la concessione ventennale di esercizio del deposito in argomento, mantiene attualmente la sua efficacia ai sensi della legislazione vigente, successiva alla data del rilascio del titolo autorizzativo. Con la Legge 23 agosto 2004, n. 239 ("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") ed in particolare con gli articoli 1, comma e comma 56, il precedente regime giuridico delle concessioni per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali è stato oggetto di una complessiva revisione;*
 3. *La richiamata normativa, nel ridefinire l'assetto delle competenze in materia di energia e nel riordinare la disciplina degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, ha trasformato le "concessioni" precedentemente rilasciate in "autorizzazioni";*

³ Il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249, ha ampliato la definizione di "oli minerali" e "prodotti petroliferi" ai fini dell'articolo 57, includendo esplicitamente i biocarburanti e i bioliquidi nelle lettere a) e d). Ha inoltre introdotto la lettera g) Impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico (es. per biocarburanti).

⁴ a) Stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, b) I depositi costieri di oli minerali (come definiti dall'Art. 52 del Codice della navigazione), c) Depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale, d) Depositi di stoccaggio di oli minerali (escluso GPL) di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 m³, e) Depositi di stoccaggio di GPL di capacità autorizzata non inferiore a 200 tonnellate, f) Oleodotti.

⁵ Art. 57 comma 2 **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5** - Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1 nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione, le autorizzazioni, incluse quelle previste all'**articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239**, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'**articolo 52 del Codice della Navigazione**, d'intesa con le Regioni interessate



4. *Tale impostazione è stata chiarita dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004, recante Prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell'entrata in vigore della L. 239/2004, secondo cui:*
 - *“ Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale.”;*
 5. *Dunque i provvedimenti concessori previgenti sono stati ricondotti al nuovo regime autorizzativo senza necessità di ulteriori adempimenti da parte degli operatori, fatte salve le ipotesi di modifiche sostanziali indicate dalla legge medesima;*
 6. *Con la trasformazione delle concessioni in autorizzazioni, tali titoli non risultano più soggetti a scadenza, poiché l'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n. 239/2004 non è caratterizzata da un termine di validità, ma permane fino a eventuale provvedimento di modifica, revoca o decadenza, conformemente al quadro normativo di settore;*
 7. *Resta fermo che eventuali modifiche sostanziali da apportare al deposito saranno soggette ad autorizzazione statale ai sensi del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012, normativa attualmente in vigore;*
- l'Area Uffici Amministrativi Decentrati – U.A.D. di Vibo Valentia dell'AdSP-MTMI, la quale con nota prot. n. 31753 I/2025 ASP del 12/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha comunicato che *“il deposito costiero di oli minerali della Ditta in oggetto risulta pienamente conforme alla vigente destinazione funzionale dell'area portuale su cui insistono l'attività e le relative opere”;*
 - l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, la quale con nota prot. n. 0075496/2025 del 12/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha inteso nella parte delle *“Conclusioni”* della predetta nota partecipare le proprie osservazioni;
 - l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria - Servizi Territoriali province Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, la quale con nota prot. n. 25276 del 18/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha partecipato il proprio **parere favorevole con prescrizioni**;
 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità – DIV 5;
 - il Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria - Ufficio 6 - Tecnico Opere Marittime per la Regione Calabria;
 - la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
 - la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina – Sezione Demanio e Contenzioso;
 - l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria⁶ – Sezione Tributi e URP;
 - la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;
 - l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Macrostruttura 4 – Viabilità – Assetto del Territorio – Ambiente – Struttura Gestionale n. 9 – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
 - l'A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

Ha aperto i lavori il Dott. Pasquale FARAONE, il quale ha dato il benvenuto ai partecipanti ed ha esposto la richiesta succitata, secondo la documentazione tecnica trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati, e per la quale è stata convocata l'odierna Conferenza di Servizi.

Si procede all'espressione del parere da parte del convenuto:

- Il Sindaco dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, ribadisce quanto già rassegnato nella nota prot. n. 0075496/2025 del 12/12/2025, e quindi partecipa il proprio parere favorevole ad un rinnovo, alla sola condizione che la durata della rinnovanda concessione d. m. sia limitata ad un periodo non superiore

⁶ dal 1° novembre 2025, la competenza territoriale attualmente esercitata dall'Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria sulla provincia di Vibo Valentia sarà trasferita all'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro secondo le nuove delimitazioni stabilite dalla Direzione Generale



a mesi 30 (trenta) circa, al fine di consentire una ordinata delocalizzazione, auspicabilmente percorrendo l'iter di un accordo procedimentale, o comunque, attraverso una programmazione condivisa con la Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l.

Il Funzionario Incaricato del Settore Demanio e S.I.D. – Dott. Antonio RIZZUTO, quale Responsabile del procedimento⁷:

- preso atto dell'espressione dei succitati pareri;
- considerato che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità – DIV 5, il Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria - Ufficio 6 - Tecnico Opere Marittime per la Regione Calabria, la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina – Sezione Demanio e Contenzioso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria⁸ – Sezione Tributi e URP, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Macrostruttura 4 – Viabilità – Assetto del Territorio – Ambiente – Struttura Gestionale n. 9 – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale e l'A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro**, non hanno partecipato alla conferenza dei servizi e non hanno rappresentato esigenze istruttorie entro il termine assegnato;
- considerato che, nell'ipotesi di cui al punto precedente, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis e 7, della L. 241/90, come novellati dall'art. 49 della L. 122/2010;
- considerato che la determinazione conclusiva del procedimento conferenziale può essere adottata valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei servizi tenendo conto della prevalenza delle posizioni espresse in quella sede, ai sensi del ricordato art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- si dà atto che l'istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima per il deposito costiero in oggetto attiene al titolo di occupazione e uso dell'area ai sensi del Codice della Navigazione; tuttavia, l'esercizio dell'attività di deposito di merci soggette a vigilanza rimane subordinato al possesso di autonoma autorizzazione doganale, così come ridisciplinata dall'Art. 7 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 26/09/2024 n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione)⁹;
- pertanto, ai fini della regolarità del procedimento istruttorio tecnico - amministrativo complessivo, la Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l. è tenuta a produrre (essendo obbligata a richiedere all'Ufficio delle Dogane competente) il nulla osta o l'autorizzazione di cui all'art. 7 sopra citato, coordinando la validità temporale della stessa con quella della concessione demaniale;


DETERMINA

La **prosecuzione del procedimento amministrativo**, sulla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (*Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n. 1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale*), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, avanzata dalla Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F.

⁷ nota prot. n. 17087 l/2024 SEG del 12/06/2024

⁸ dal 1° novembre 2025, la competenza territoriale attualmente esercitata dall'Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria sulla provincia di Vibo Valentia sarà trasferita all'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro secondo le nuove delimitazioni stabilite dalla Direzione Generale

⁹ Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2024, molte procedure sono state armonizzate al Codice Doganale dell'Unione (CDU). È fondamentale verificare se l'autorizzazione precedente sia ancora compatibile con le nuove disposizioni dell'Art. 7 o se sia necessaria una istanza di aggiornamento/nuova autorizzazione entro i termini previsti dalle norme transitorie.



00062420567 e P.IVA 00865760797, ai fini dell'acquisizione dell'Autorizzazione doganale di cui All'Allegato 1, art. 7 Capo III Vigilanza e controlli, del D. L.vo 26/09/2024 n. 141.

I lavori della presente Conferenza di Servizi, dovranno concludersi entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della prima riunione in forma simultanea, ai sensi dell'art. 14-ter comma 2 legge 241/90.

Il presente verbale viene completato alle ore 12:40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gioia Tauro, 19/12/2025

Per l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Dott. Antonio RIZZUTO – Responsabile del Procedimento

Dott. Pasquale FARAONE – Dirigente dell'Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale

Avv. Lavinia Maria Pia STRANGI – Responsabile del Settore Demanio e S. D. D.

Per l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia

Dott. Vincenzo Francesco ROMEO – Sindaco *pro tempore*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VIBO VALENTIA

"NE CEDE MALIS SED CONTRA AUDIENTOR ITO"

Ufficio Prevenzione incendi

m it.COM-VV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014694.09-12-2025

Alla Autorità di Sistema Portuale dei Mari
Tirreno Meridionale e Ionio

09/12/2025 12:41:11

Oggetto: *Porto di Vibo Valentia Marina -- Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m2 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori. (Circ. MIT 52 del 10 luglio 2012 in applicazione del processo di semplificazione dell'articolo 57 della legge 35/2012).- ISTRUTTORIA artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.- Ditta: MERIDIONALE PETROLI S.R.L.*

Con riferimento all'istanza in oggetto, trasmessa per conoscenza a questo Comando, da codesto Ente con prot. n. 27392 U/2025 AAMM del 29/10/2025 ed assunta agli atti di questo Ufficio al prot. COM-VV 12899 del 30/10/2025, si comunica che la ditta MERIDIONALE PETROLI S.R.L. risulta attualmente in regola con gli adempimenti previsti dal DPR 151/2011.

Si esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza di questo Comando.

IL COMANDANTE
P.D. ING. AMBROGIO PONTERIO



AMBROGIO
PONTERIO
MINISTERO
DELL'INTERNO
09.12.2025 12:41:11
GMT+01:00

[Handwritten signatures]

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Prot. n. 31340 E/2025 del 09/12/2025 13:30:14



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi

**All'Autorità di Sistema Portuale dei Mari
Tirreno Meridionale e Ionio**

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Oggetto: Deposito costiero di oli minerali "Meridionale Petroli S.r.l." – Porto di Vibo Valentia Marina – Istruttoria per il rinnovo della concessione demaniale marittima ventennale – artt. 9 e 21 del Regolamento AdSP MTMI – *Parere ai sensi dell'art. 57 del D.L. 5/2012 e dell'art. 52 Cod. Nav.*

Con nota dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, prot.n. 13230/2025 del 21/05/2025, è stata avviata l'istruttoria tecnico amministrativa in merito al rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento, presso il Porto di Vibo Valentia Marina, del deposito costiero di oli minerali gestito dalla Società Meridionale Petroli S.r.l.

Con successiva nota prot. n. 27392 del 29 ottobre 2025 l'Autorità di Sistema Portuale ha indetto apposita Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, come sostituito dall'art 1 del D.Lgs. n. 127/2016 allo scopo di definire il procedimento avviato, volto al rilascio della concessione demaniale marittima ventennale alla Società Meridionale Petroli S.r.l.

Con la stessa nota l'Autorità ha in particolar modo richiesto al MASE di far conoscere il proprio parere sulla valutazione in ordine alla sicurezza energetica e l'approvvigionamento, nonché di far conoscere se il Decreto autorizzativo a suo tempo emanato sia ancora efficace nel periodo di validità della concessione.

A tal riguardo si conferma che l'impianto in oggetto ricade nell'ambito delle infrastrutture dichiarate quali strategiche dall'art. 57 del D.L. n. 5 del 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Si comunica, altresì, che il Decreto n. 16308 del 29 maggio 1997, rilasciato dal Ministero dell'Industria – Direzione Generale delle Fonti di Energia, che ha autorizzato all'epoca la concessione ventennale di esercizio del deposito in argomento, **mantiene attualmente la sua efficacia** ai sensi della legislazione vigente, successiva alla data del rilascio del titolo autorizzativo.

Con la Legge 23 agosto 2004, n. 239 ("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") ed in particolare con gli articoli 1, comma e comma 56, il precedente regime giuridico delle *concessioni* per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali è stato oggetto di una complessiva revisione.

Via Sallustiana 53 – 00187 ROMA
ETA@pec.mase.gov.it



La richiamata normativa, nel ridefinire l'assetto delle competenze in materia di energia e nel riordinare la disciplina degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, ha trasformato le "concessioni" precedentemente rilasciate in "autorizzazioni".

Tale impostazione è stata chiarita dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004, recante *Prime indicazioni per il settore petrolifero* a seguito dell'entrata in vigore della L. 239/2004, secondo cui:

"Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale."

Dunque i provvedimenti concessori previgenti sono stati ricondotti al nuovo regime autorizzativo senza necessità di ulteriori adempimenti da parte degli operatori, fatte salve le ipotesi di modifiche sostanziali indicate dalla legge medesima.

Con la trasformazione delle concessioni in autorizzazioni, tali titoli non risultano più soggetti a scadenza, poiché l'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n. 239/2004 non è caratterizzata da un termine di validità, ma permane fino a eventuale provvedimento di modifica, revoca o decadenza, conformemente al quadro normativo di settore.

Resta fermo che eventuali modifiche sostanziali da apportare al deposito saranno soggette ad autorizzazione statale ai sensi del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012, normativa attualmente in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE
(Marilena Barbaro)

Marilena
Barbaro
Ministero
dell'Ambiente e
della Sicurezza
Energetica
DIRETTORE
GENERALE
11.12.2025
18:52:29
GMT+02:00



Via Sallustiana 53 – 00187 ROMA
FT.Aid@pcc.mase.gov.it

prot. 0000165
7.10.2004

INDIRIZZI IN ALLEGATO

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C4

vari

Legge 23 agosto 2004, n. 239 – Prime indicazioni per il settore petrolifero.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 prevede il riordino del settore dell'energia secondo tre linee:

- definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo il nuovo ordinamento costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione;
- completamento della liberalizzazione del mercato;
- incremento dell'efficienza del sistema.

In tale quadro l'articolo 1, comma 2, nel definire i criteri che regolano le attività del settore energetico, chiarisce, alla lett. a), che le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. Il successivo comma 8, lett. c), chiarisce poi che per "oli minerali" si intendono gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.

La legge prevede inoltre che "le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato" (articolo 1, comma 55), attualmente svolte a livello centrale o a livello periferico dagli uffici territoriali del Governo, secondo una ripartizione di competenze basata sulla capacità degli impianti. Peraltro, la norma fa salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

La legge introduce, nei commi 56, 57 e 58, semplificazioni procedurali per le attività di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, volte a completare la liberalizzazione dei mercati ed a incrementarne l'efficienza interna. Considerato il ruolo strategico del settore degli oli minerali nell'approvvigionamento del Paese, e il contesto internazionale in



cui il settore opera, la legge prevede disposizioni volte ad individuare il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato, per assicurare una programmazione ed una disciplina unitaria della materia petrolifera, nonché meccanismi di coordinamento tra Stato e Regioni (articolo 1, comma 8, lett. c)).

Questa Amministrazione si sta attivando per l'individuazione, in attuazione del punto 5 del citato comma 8, lett. c), di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali nonché per l'individuazione della rete nazionale di oleodotti (articolo 1, comma 8, lett. c), punto 6). A tal fine sono state richieste le designazione di rappresentanti alle amministrazioni ed enti interessati per la costituzione di un tavolo tecnico di confronto su tali temi.

In attesa della individuazione in ambito ministeriale di tali criteri e modalità, per il rilascio delle autorizzazioni relative alle fattispecie che la nuova legge sottopone a regime autorizzativo, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 per tale regime: ciò sulla base delle indicazioni della legge n. 131/03, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001.

Si ritiene inoltre opportuno dare indicazioni per la gestione delle pratiche in itinere. A tale riguardo, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento, in particolare al c.d. principio del "*tempus regit actum*", secondo il quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento in cui viene adottato. Sulla base di tale principio gli iter procedurali pendenti presso questa Amministrazione dovranno essere valutati secondo la nuova normativa.

Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale. Le Regioni saranno invece chiamate ad emanare gli atti autorizzativi relativi alle quattro fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56, della legge in esame, attenendosi alle norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 relativamente ai regimi autorizzativi, in attesa della individuazione, di concerto con la Conferenza Stato- Regioni, dei suddetti criteri e modalità (comma 8, lett. c), punto 5 citato).

Si elencano di seguito le più frequenti casistiche riscontrabili, inquadrando nel principio suddetto del "*tempus regit actum*":

Istanze per fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56 (*Istanze per installazione nuovi impianti di lavorazione o di stoccaggio; istanze per interventi che variano la capacità di lavorazione; istanze per interventi che aumentano la capacità di stoccaggio precedentemente autorizzata di oltre il 30%; istanze di dismissione di impianti di lavorazione o stoccaggio*)

Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime autorizzativo. Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a completare l'iter acquisendo i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedimento di autorizzazione seguendo la procedura descritta dall'articolo 5 del D.P.R. n. 420/94.



Istanze per fattispecie non previste dall'art. 1, comma 56 (*Istanze per variazioni capacità di stoccaggio inferiori al 30% della capacità autorizzata; istanze per opere minori soggette ad autorizzazione, istanze per vulture, trasferimenti titolarità*)

Si tratta di fattispecie liberalizzate dalla nuova normativa, per le quali non si deve dar seguito all'istruttoria già avviata. L'Amministrazione segnalerà direttamente all'interessato ed alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento che l'istruttoria non avrà seguito, trattandosi di opera sottoposta al nuovo regime liberalizzato (articolo 1, comma 58), fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa ambientale, fiscale, sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Procedimenti connessi/ accessori alla istanze precedenti

Istanze di rinnovo per una concessione già scaduta:


Nel caso di titoli concessori scaduti alla data di entrata in vigore della legge, in relazione ai quali gli impianti operano in regime provvisorio, andrà completata la verifica dei requisiti di esercizio previsti, già avviata dall'amministrazione centrale (procedura di rinnovo concessione). Considerato il nuovo regime di liberalizzazione, la Regione, alla quale saranno trasmesse le istanze relative a tale fattispecie unitamente ai pareri già acquisiti, dovrà adottare un provvedimento di natura dichiarativa circa la permanenza di tali requisiti per la prosecuzione dell'attività. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, sarà la Regione a dover rilasciare eventuali ulteriori proroghe dell'esercizio. Nel caso il titolo del quale è stato chiesto il rinnovo non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge, le istanze già presentate non avranno seguito e saranno restituite al titolare, dandone comunicazione alle altre amministrazioni interessate.

Istanze di esercizio provvisorio e istanze di prova e messa a punto

L'istituto dell'esercizio provvisorio viene utilizzato per consentire la prosecuzione dell'attività degli impianti in attesa dell'emissione dell'atto richiesto (rinnovo concessione, voltura) o, una volta terminate le opere autorizzate o concesse, in attesa del collaudo. Nel nuovo regime, verranno prese in esame solo le istanze di esercizio provvisorio relative ai rinnovi di concessione già scaduti (vedi punto precedente) ed agli altri interventi sottoposti, sulla base del comma 56, all'autorizzazione regionale (nuovi impianti di lavorazione o stoccaggio). Alle altre istanze di esercizio provvisorio non si darà seguito, essendo relative ad interventi liberalizzati sulla base del nuovo regime.

Istanza di collaudo

La procedura di collaudo è accessoria rispetto al provvedimento principale di concessione o autorizzazione ed è volta ad accertare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. La stessa verrà eseguita solo per le opere sottoposte anche nel nuovo regime ad autorizzazione, salvo che la procedura di costituzione della Commissione interministeriale di collaudo non sia, alla data di entrata in vigore della nuova legge, stata conclusa, con l'emanazione del decreto di nomina dei componenti. L'Amministrazione centrale provvederà a trasmettere alle Regioni le istanze di collaudo per le opere soggette ad autorizzazione nel nuovo regime e per le quali la Commissione



non sia già stata costituita. Si ricorda che in attesa del collaudo dovrà essere autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impianto, per garantire la continuità dell'attività.

Proroghe ultimazioni lavori

In relazioni ad opere concesse o autorizzate, qualora le stesse non vengano concluse nei tempi previsti dall'atto autorizzativo/concessorio, può essere richiesta la proroga di ultimazione lavori. Le istanze volte ad ottenere tale proroga saranno trasferite alla Regione per istruirle solo nel caso interessino opere sottoposte, anche nel nuovo regime, ad autorizzazione. Negli altri casi non si procederà dandone comunicazione al richiedente ed alle amministrazioni interessate.


Si informa infine che non appena possibile verranno diffuse informazioni, divise per regione, relative al numero di pratiche da trasferire, nonché al complesso delle installazioni di competenza statale presenti in ciascuna regione. Viene inoltre allegato l'elenco dei referenti ai quali poter rivolgere richieste di chiarimenti.

La Regione Toscana, come pure le altre amministrazioni interessate sono invitate a voler dare la massima diffusione ai contenuti della presente nota, e a voler impartire istruzioni ai propri uffici periferici.

IL DIRETTORE GENERALE
prof. Sergio Garribba

N.B.

Il testo verrà pubblicato sul sito: www.attivitàproduttive.gov.it

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive. The first signature is a large, circular flourish. The second signature is a more compact, horizontal flourish. The third signature is a vertical flourish with a long, sweeping tail.

Tel. 0963/573631

e-mail: sediperiferiche@portodigioiatauro.it
pec: sediperiferiche@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

U.A.D. di Vibo Valentia
Via Pistoia snc
89900 Vibo Valentia Marina



Area Uffici Amministrativi Decentrati – U.A.D. di Vibo Valentia

ALL'ADSP-MTMI

Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

demanio@portodigioiatauro.it

Oggetto: Porto di Vibo Valentia Marina – Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m2 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori. (Circ. MIT 52 del 10 luglio 2012 in applicazione del processo di semplificazione dell'articolo 57 della legge 35/2012).- ISTRUTTORIA artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.- Ditta: MERIDIONALE PETROLI S.r.l.- **Parere U.A.D. di Vibo Valentia**

Con riferimento all'istruttoria indicata in oggetto, finalizzata al rilascio del parere di competenza sul rinnovo della concessione di cui all'epigrafe, si rappresenta quanto segue.

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa, si rileva che l'intera zona di d.m. oggetto dell'istruttoria ricade all'interno delle "Aree petrolifere" del vigente Piano Regolatore Portuale (PRP), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/1978 e definitivamente approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1292 del 05/05/1982.

In prospettiva futura, relativamente alla coerenza con il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), pur non ancora approvato, si segnala che il sedime in questione è ricompreso nell'area a prevista destinazione funzionale "Commerciale, industriale e logistica" e nell'ambito territoriale per il quale l'AdSP prevede di effettuare una "Riqualficazione ad uso portuale".

Alla luce di quanto sopra esposto, il deposito costiero di oli minerali della Ditta in oggetto risulta pienamente conforme alla vigente destinazione funzionale dell'area portuale su cui insistono l'attività e le relative opere.

Questo Ufficio, pertanto, esprime **parere favorevole** al rinnovo della concessione demaniale marittima, fatti salvi i diritti di terzi e i pareri degli altri Enti.

MICHELE
DITTO
11.12.2025
15:49:20
GMT+01:00

L'U.A.D. di Vibo Valentia
Ing. Michele DITTO

LUCIO
D'AMORE
01.12.2025
09:57:01
GMT+01:00

Giusta delega di firma prot. n. 16516 del 05/06/2024
Il Funzionario dell'area UU.AA.DD.
Dott. Lucio D'AMORE



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

PALAZZO LUIGI RAZZA, Piazza MARTIRI D'UNGERIA

Vibo Valentia li, 12 Dicembre 2025

All'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Contrada Lamia 89013 Gioia Tauro (RC)

PEC: **autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it**

Avv. Paolo Piacenza

Commissario Straordinario

Dott. Pasquale Faraone

Segretario Generale

E p.c. Alla Prefettura di Vibo Valentia
Corso Vittorio Emanuele III
89900 Vibo Valentia

PEC: **protocollo.prefvv@pec.interno.it**

S.E. Dott.ssa Anna Aurora Colosimo

Prefetto della Città

E p.c. Alla Regione Calabria
Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
Viale Europa, Cittadella Regionale, Località Germaneto
88100 Catanzaro

PEC: **dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it**

Ing. Salvatore Siviglia

Dirigente Generale

E p.c. Al CORAP Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive
Viale Europa, Cittadella Regionale, Località Germaneto
88100 Catanzaro

PEC: **protocollo@pec.corap.it**

Avv. Sergio De Felice

Commissario Liquidatore

E p.c. All'ARSAI Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali
Cittadella Regionale "Jole Santelli" - località Germaneto
88100 Catanzaro

PEC: **arsai@pec.it**

Dott. Sergio Abramo

Presidente

Oggetto: Rinnovo e integrazioni di osservazioni/proposte del Comune di Vibo Valentia relative alla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima presentata dalla società Meridionale Petroli S.p.A. nel porto di Vibo Marina, ai sensi e per gli effetti della Conferenza dei Servizi prevista il 19 Dicembre c.a.

Con la presente, nel riportarci a tutte le precedenti osservazioni per come inviate a mezzo pec, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, anche a seguito della visione degli atti del procedimento amministrativo, si espone e chiede quanto appresso. Alla luce delle risultanze amministrative, preso atto anche delle opposizioni formulate da terzi, il Comune di Vibo Valentia, quale ente pianificatore e custode del territorio, reitera le proprie osservazioni sulla richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima avanzata dalla società Meridionale Petroli S.p.A., fornendo un quadro analitico e strategico che possa conciliare lo sviluppo economico con la primaria e suprema sicurezza e la qualità della vita cittadina.

Il presente atto è una formale opposizione fondata sul risultato di un'attenta valutazione che indica un percorso imprescindibile per il futuro di Vibo Marina.

LA INCOMPATIBILITA' TRA VOCAZIONE TURISTICA E INSEDIAMENTO INDUSTRIALE NELL'AREA PORTUALE.


Il tessuto urbano e sociale di Vibo Marina ha subito una profonda trasformazione nel corso degli ultimi vent'anni.

Il porto, pur mantenendo una sua innegabile funzione commerciale, è diventato il fulcro di un'economia sempre più orientata al turismo e alla fruizione ricreativa. Questa evoluzione non è casuale, ma il risultato di una dinamica spontanea del territorio che ha visto l'affermarsi di attività come la nautica da diporto, il trasporto passeggeri, la pesca e, in misura sempre maggiore, di strutture ricettive e di ristorazione a ridosso del litorale.

La deliberazione unanime del Consiglio Comunale del marzo 2025, per come ritualmente notificata, non è altro che la ratifica politica di un processo di sviluppo già in atto, ribadendo l'inconciliabilità strutturale tra la presenza dei depositi petroliferi e il pieno dispiegamento del potenziale del litorale.

L'insediamento industriale, per la sua stessa natura, impone vincoli e limitazioni che soffocano lo sviluppo.

I perimetri di sicurezza richiesti da un'attività classificata come "*stabilimento a rischio di incidente rilevante*" (Seveso III) si sovrappongono in modo irrimediabile alle aree designate per la nautica da diporto, la realizzazione di nuove infrastrutture portuali, la creazione di spazi pubblici, percorsi pedonali e aree verdi.



Tali restrizioni non sono astratte, ma si traducono in un **danno concreto per l'intera comunità**, impedendo l'accesso e la piena fruizione di aree strategiche e ostacolando lo sblocco di ingenti investimenti privati.

LA CRITICITÀ DEL RISCHIO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Il tema della sicurezza oggi diventa **il fulcro della questione** rendendo irrealizzabile il chiesto rinnovo.

La classificazione dell'impianto secondo la direttiva Seveso III richiede l'adozione di un Piano di Emergenza Esterno (PEE), la cui esistenza stessa evidenzia la potenziale minaccia per la popolazione residente e per i turisti.

Il **rischio** di un incidente rilevante, come un'esplosione, un incendio o la dispersione di sostanze tossiche, acquista una gravità esponenziale in un'area oggi densamente frequentata e in espansione turistica.

Le analisi condotte sulla sicurezza del sito evidenziano diverse criticità:

- **Viabilità e accessi:** Le vie di accesso e di esodo presentano criticità. La conformazione stradale e la presenza di aree di sosta e attività commerciali nelle immediate vicinanze complicano in modo evidentemente critico qualsiasi eventuale manovra di evacuazione o di intervento dei mezzi di soccorso. Ad oggi è pendente istruttoria per la chiusura da parte dell'Autorità Portuale della via Vespucci ad appannaggio di "mezzi di soccorso"
- **Conformità normativa:** L'amministrazione sollecita un'attenta, rigorosa rivalutazione delle condizioni di sicurezza e di conformità ambientale dell'impianto, anche alla luce di accertamenti recenti che hanno sollevato interrogativi sulla sua piena applicabilità agli obblighi di protezione ambientale.

La permanenza di un sito ad alto rischio nel cuore di un'area a vocazione turistica densamente abitata rappresenta un'anomalia da sanare incompatibile con qualsiasi richiesta di rinnovo.

A ciò si aggiunga come, oltre alla semplice e profana visione della veduta in aerofotogrammetria del sito in continuità con l'abitato, anche lo studio depositato in atto a firma dell'Ing. Puja Renato Ottavio, delinea il rischio industriale e gli scenari dello stesso in zone attigue all'impianto, che rendono il rinnovo non solo sconsigliato ma soprattutto vietato.

Appare pertanto necessaria una verifica di quanto attestato dalla Soc. Meridionale Petroli in relazione all'antitetico sopra descritto studio e ciò, per evidenti ragioni di sicurezza ed incolumità, si chiede effettuarsi alle Amministrazioni competenti in materia.




LA DELOCALIZZAZIONE COME SOLUZIONE VINCENTE: UNA PROPOSTA CONCILIATORIA E PROATTIVA

Il Comune di Vibo Valentia non chiede la chiusura dell'attività, ma propone una **soluzione win-win**, che contemperi e salvaguardi l'attività economica e al contempo liberi il potenziale del territorio.

Per questo motivo, si suggerisce un percorso conciliatorio:

- **Rinnovo a termine:** si propone il rinnovo della concessione per un termine breve, congruo e adeguato a realizzare concretamente un piano di delocalizzazione, a condizione che l'azienda si impegni formalmente e in modo vincolante all'attesa delocalizzazione, con **specifico clausola da includere nell'atto di concessione**. Questa clausola rappresenta un "ponte" necessario a garantire la continuità operativa dell'azienda, consentendo al contempo un'attenta pianificazione e l'attuazione del trasferimento.
- **Impegno Formalizzato:** l'impegno dell'azienda alla delocalizzazione deve essere formalizzato in una **specifico clausola** che deve possedere i requisiti della massima chiarezza, sia vincolante e preveda penali o la revoca della concessione in caso di mancato rispetto del cronoprogramma.
- **Il Piano di Delocalizzazione:** questo piano, da formalizzare in un accordo/contratto di programma, deve includere un **cronoprogramma dettagliato** con un termine breve per il completamento del trasferimento. L'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'importanza di un processo celere ed efficiente, si impegna a supportare l'azienda nell'iter burocratico e nella ricerca di un nuovo sito. A tal fine, è già stato avviato un dialogo con il CORAP e con l'ARSAI per individuare un'area idonea all'interno della **zona industriale di Porto Salvo**, che per la sua natura è già predisposta ad accogliere attività produttive.
- **Area Necessaria:** nell'area industriale CORAP/ARSAI di Porto Salvo si individuerà una superficie sufficiente non solo per le attuali attività, ma anche per eventuali future espansioni e attività alternative, mantenendo al tempo stesso le distanze di sicurezza previste dalle normative vigenti.
- **Salvaguardia Occupazionale:** l'accordo deve includere un punto esplicito in cui l'azienda si impegna a mantenere tutti i posti di lavoro, garantendo la continuità occupazionale dei dipendenti.
- **Sul punto si rimette alle valutazioni delle SS.VV.** Ill.me circa la partecipazione di altra contendente nella persona della Soc. Ergotrade che, peraltro, nel progetto presentato all'Autorità Portuale espressamente prevede, oltre all'aumento di maestranze, soprattutto la delocalizzazione (a cura e spese della offerente) come la creazione della boa sita ad oltre 400 metri dal litorale che di fatto eliminerebbe un altro pericolo esistente e consistente nell'attracco delle petroliere nel porto di Vibo Marina.

Per coordinare l'intero processo, il Comune propone di istituire un **Tavolo Tecnico Permanente** con l'Autorità di Sistema Portuale, la società Meridionale Petroli e/o con eventuali altri aggiudicatari, la Regione Calabria, la Prefettura, e CORAP/ARSAI.



Questo organo operativo avrà il compito di definire i dettagli dell'accordo, monitorare lo stato di avanzamento e risolvere congiuntamente ogni problematica.

Tutto quanto sopra premesso si rassegnano le seguenti

Conclusioni

Il Comune di Vibo Valentia confida che la presente analisi, frutto di una visione strategica e di un approccio collaborativo, come anche la evidente situazione di pericolo e di possibili incidenti, possa essere accolta con favore.

L'obiettivo comune è restituire a Vibo Marina un litorale sicuro e pienamente fruibile, senza compromettere le attività produttive, ma anzi, posizionandole in un contesto più appropriato per il futuro sviluppo del territorio.

Dunque, il Comune di Vibo Valentia non si oppone all'attività economica della Meridionale Petroli, riconoscendo il suo ruolo storico e occupazionale, nella sola ipotesi che l'attuale allocazione degli impianti preveda lo spostamento dall'attuale sito in altro da concordare con la scrivente essendo evidente non solo la insostenibile presenza nel quadro della pianificazione strategica per il futuro della città ma soprattutto il pericolo, grave e imminente, per la comunità della Frazione Marina.

La richiesta di rinnovo della concessione rappresenta un'occasione unica per affrontare in maniera definitiva questa problematica e avviare un processo di riqualificazione che, in un periodo di tempo breve-medio, restituirà a Vibo Marina un litorale sicuro e pienamente fruibile, senza compromettere le attività produttive.

Ove le superiori motivazioni non vengano accolte si esprime parere TOTALMENTE NEGATIVO al chiesto rinnovo in quanto TOTALMENTE incompatibile a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Vibo Valentia, alla pianificazione del territorio ma SOPRATTUTTO alla luce della incompatibilità evidente del sito industriale che cozza violentemente con le più semplici ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica volendo la presente scrittura rimanere da monito a futura memoria per i possibili incidenti.

Si confida in un'accoglienza favorevole delle presenti osservazioni e si resta in attesa di un cortese riscontro per la convocazione della conferenza dei servizi e soprattutto per avviare il tavolo di lavoro proposto.

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Dot. Vincenzo Francesco Romeo



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria
Servizi Territoriali province Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Catanzaro, data del protocollo

A
Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Rif Prot. n. 27392U/2025 AAMM del 29/10/2025
Codice Univoco SUAP n. 7690

Oggetto: Porto di Vibo Valentia Marina – Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori. (Circ. MIT 52 del 10 luglio 2012 in applicazione del processo di semplificazione dell'articolo 57 della legge 35/2012).- ISTRUTTORIA artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.- Ditta: MERIDIONALE PETROLI S.r.l.-

Con nota prot. n. 27392 del 29/10/2025, acquisita agli atti al prot. n. 22096 del 29.10.2025, codesta Autorità di Sistema Portuale ha convocato la conferenza dei servizi per quanto in oggetto.

Codesta Autorità di Sistema Portuale rappresentava che la Società MERIDIONALE PETROLI r.l. è titolare dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, mediante il quale venne concessa l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala

Sede: Via Gioacchino Da Fiore, 34-88100 Catanzaro-Tel 0961/778911-
Ufficio di Reggio Calabria : Via Dei Bianchi, 2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911
Faxmail 0650516080e-mail: dre_Calabria@agenziademanio.it
Posta Elettronica Certificata: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it

pompe ed impianti accessori. Con l'istanza (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025, la Società MERIDIONALE PETROLI r.l., ha richiesto il rinnovo ventennale della concessione di cui al punto precedente.

Esaminata la documentazione trasmessa, questo Ufficio, limitatamente ai profili di competenza a tutela dominicale, esprime *parere favorevole* a condizione che l'Autorità di Sistema Portuale accerti la verifica delle seguenti prescrizioni:

- Tutte le opere presenti sull'area demaniale marittima oggetto dell'istanza di rinnovo, in uso alla società richiedente in virtù della concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005, Rep. 184/2005, dovranno essere conformi a quanto già autorizzato dall'Amministrazione concedente e risultare legittime sotto il profilo edilizio e urbanistico;
- Codesta Autorità di Sistema Portuale, in qualità di Amministrazione concedente, dovrà verificare, per il tramite delle Amministrazioni preposte, a tutela della proprietà demaniale, la sussistenza dei requisiti di legge necessari per l'esercizio dell'attività di che trattasi sull'area in oggetto, con particolare attenzione ai profili ambientali ed alla tutela della pubblica incolumità, nonché all'osservanza delle norme di sicurezza;
- Dovrà essere verificato che i manufatti che possono ritenersi di difficile rimozione siano in buono stato di manutenzione e sottoposti, qualora non già espletato, a quanto previsto dall'art. 49 del Codice della Navigazione;
- Sarà cura di codesta Autorità Portuale vigilare affinché la ditta concessionaria mantenga, per tutta la durata della concessione, i manufatti per i quali sia stata accertata la difficile rimozione in buono stato di manutenzione;
- Dovrà essere verificato l'espletamento della regolarizzazione catastale. Si rammenta che, laddove siano presenti variazioni catastali, il concessionario è tenuto a presentare l'atto di aggiornamento catastale, secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare prot. n. M_TRA/DINFR 2592 del 4/03/2008;
- Dovrà essere verificato l'avvenuto versamento dei canoni demaniali dovuti allo Stato, antecedentemente all'assunzione della competenza da parte di codesta Autorità di Sistema Portuale.

Rimane in capo a codesta Autorità di Sistema Portuale, in qualità di Ente gestore, preposto all'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo di che trattasi, ogni responsabilità in merito all'iter procedurale – con particolare riferimento alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti di legittimazione valutando, a tal fine, tutti i presupposti essenziali l'accoglimento dell'istanza.

Si rimanda alla formale acquisizione da parte di codesta Autorità di Sistema Portuale, in ossequio alla normativa vigente, di tutti i pareri vincolanti rilasciati dalle altre Amministrazioni e/o Autorità coinvolte nell'iter procedurale in trattazione.


Per quanto non esplicitato nel presente parere si rimanda, comunque, a quanto disposto dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Distinti saluti.

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Giovanni Zito

Il Responsabile Servizi Territoriali CZ1:
Alessandro D. Rocca

Il Funzionario incaricato:
Varrà Vittoria 0961/778937





DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Art. 14 quater comma 1 della Legge 241/90 come novellata dall'art. 1 comma 1 del D. L.vo n° 127/2016)

- Vista la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come novellata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di “*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-2016;
- Visto l’art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^, dei porti marittimi nazionali ai fini dell’art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii;
- Visto: il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l’Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l’altro l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- Visto l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- Visto l’Ordine di Servizio n° 02/2013 del 18/09/2013 con il quale l’Autorità Portuale di Gioia Tauro nel procedere alla riorganizzazione delle Aree e dei Settori da esse dipendenti, ha individuato quale Responsabile del Procedimento di competenza, il Responsabile del Settore con qualifica di Quadro A ovvero, in sua assenza il Dirigente dell’Area;
- Visto il Decreto presidenziale n. 134/2024/ADSP-MTMI del 06/06/2024 con il quale sono state conferite al Dott. Pasquale Faraone già Dirigente dell’Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale, a decorrere dal 5 giugno 2024, le funzioni di Segretario Generale *facente funzioni* dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- Vista la nota prot. n. 17087 I/2024 SEG del 12/06/2024, con la quale il Segretario Generale *facente funzioni*, al fine di consentire di assolvere al meglio l’importantissimo incarico interinale affidatogli, ha reputato necessario esercitare la facoltà prevista per i Dirigenti dalla su citata disposizione organizzativa, individuando all’interno della predetta Area Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale quale Responsabile, afferenti i procedimenti di rinnovo delle concessioni demaniali marittime e di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 55 del codice della navigazione;
- Visto l’Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (*Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l’8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l’atto formale*), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, alla Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F. 00062420567 e P.IVA 00865760797, mediante il quale venne concessa l’occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia



di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori;

- Vista l'istanza (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025, con la quale la Società MERIDIONALE PETROLI r.l., ha richiesto a questa AdSP - MTMI il rinnovo ventennale della concessione di cui al punto precedente, corredata da apposita documentazione, prevista ai sensi degli artt. 9 e 21 del su citato Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP – MTMI;
- Visto il Provvedimento unico n° 19 del 1° ottobre 2025 – Prot. n. 703E dell'1/10/2025 “*Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013*”, rilasciato dal Comune di Vibo Valentia a favore della ditta MERIDIONALE PETROLI S.R.L.;
- Considerato che l'AdSP-MTMI, a seguito delle pubblicazioni effettuate sulla G.U.R.I. n. 85 del 19/07/2025 e presso gli Albi Pretori del Comune di Vibo Valentia e dell'Ente in data 22/08/2025, ha fornito con avviso del 24/09/2025 i necessari chiarimenti in ordine alla decorrenza dei termini di partecipazione e rilevato, pertanto, che il termine finale per la presentazione delle istanze è stato fissato al **07/10/2025** (pari a 45 giorni decorrenti dall'ultima affissione all'Albo Pretorio);
- Vista la nota prot. n. 13230 U/2025 del 21/05/2025, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ha avviato la prescritta istruttoria tecnico-amministrativa, in relazione alla citata istanza di rinnovo della concessione d. m. in preambolo, richiedendo nel contempo alla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l. apposita documentazione integrativa;
- Considerato che tramite sportello SUA AdSP – MTMI, la Ditta istante ha prodotto all'AdSP-MTMI la chiesta documentazione integrativa (*Modello D1 19871 02-08-2025 - Relazione D1 19872 02-08-2025 - PEF asseverato 23653 26-09-2025 – AUA 29981 24-11-2025*);
- Considerato che con il Modello D1 (ID: 271945 del 12/11/2025, prot. n. 29084) e le precedenti integrazioni, la Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l. ha compilato il “Quadro AO” (S.I.D.) richiedendo, contestualmente al rilascio del titolo ventennale e per ragioni di urgenza, l'anticipata occupazione e l'uso delle zone in questione ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione e dell'art. 35 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- Rilevato che tale istanza è volta a consentire l'immediata disponibilità dell'area demaniale complessiva di m² 26.754,24 (identificata al foglio 1, part. 209 del Comune di Vibo Valentia), nelle more del perfezionamento del titolo formale, al fine di garantire senza soluzione di continuità il mantenimento e la gestione dell'esistente deposito costiero di oli minerali e dei relativi impianti accessori;
- Visto l'Articolo 57 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35), quale norma fondamentale, disciplina l'autorizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche in Italia, tra cui i depositi costieri, nonché individua le tipologie di infrastrutture e insediamenti come strategici (ai sensi della Legge n. 239/2004), anche ai fini di garantire la sicurezza e il contenimento dei costi degli approvvigionamenti petroliferi;
- Considerato che per le infrastrutture strategiche, l'autorizzazione (che sostituisce e comprende quelle previste dalla Legge n. 239/2004) è rilasciata, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) (in particolare per gli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, come i depositi costieri, disciplinati dall'Art. 52 del Codice della Navigazione), d'intesa con le Regioni interessate;
- Vista la nota prot. n. 27392 U/2025 AAMM del 20/10/2025, con la quale l'AdSP-MTMI ha indetto una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti, legge 07.08.90, n° 241 come modificati dall'art.1, comma 1, del D. Lgs. 127/2016, al fine di acquisire i pareri delle Amministrazioni



- coinvolte nel procedimento istruttorio, sulla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002;
- Visto il Verbale di Conferenza di Servizi tenutasi in data 19 dicembre 2025, avente ad oggetto la richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima in preambolo;
- Dato atto che il suddetto Verbale di Conferenza di Servizi è stato regolarmente pubblicato ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal D. Lgs. 127/2016, al fine di assicurarne la piena efficacia e la conoscibilità nei termini di legge, e trasmesso giusta nota prot. n. 32707 U/2025 AAMM del 22/12/2025, alle Amministrazioni/Comandi coinvolte nel procedimento tecnico – amministrativo in parola;
- Vista la nota prot. n. 32707 U/2025 AAMM del 22/12/2025, con la quale l'AdSP-MTMI, ha inteso richiedere alla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.p.A., l'acquisizione dell'Autorizzazione doganale di cui All'Allegato 1, art. 7 Capo III Vigilanza e controlli, del D. L.vo 26/09/2024 n. 141, che si appalesa prodromica rispetto ad ogni altro provvedimento che le amministrazioni differenti da quella doganale possono emettere, nonché il conseguente inserimento e indicazione, in sede di rilascio nel titolo concessorio in parola;
- Preso atto delle risultanze emerse e delle conclusioni rassegnate nel suddetto verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dato atto, altresì, che sono stati acquisiti al di fuori della sessione della Conferenza di Servizi i seguenti contributi, parimenti favorevoli:
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Calabria – Ufficio Locale ADM 1 – Gioia Tauro – Area Autorizzazioni, Atti e Contabilità, la quale con nota prot. n. 1080 del 16/01/2026, assunta al prot. n. 1244 E/2026 del 16/01/2026, ha rilasciato alla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.p.A., la prevista Autorizzazione doganale di cui All'Allegato 1, art. 7 Capo III Vigilanza e controlli, del D. L.vo 26/09/2024 n. 141;
 - l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – S.O.C. Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (P.I.S.A.L.), la quale con nota prot. n. 4548 del 22/01/2026, assunta al prot. n. 1827 E/2026 del 22/01/2026, ha partecipato il proprio parere favorevole, limitatamente alle competenze dello SPISAL, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ed ha fornito le proprie conclusioni e valutazioni tecniche che di seguito in sintesi si riportano:
 - a) *“Alla luce degli elementi esposti, si ritiene che, allo stato attuale e con riferimento esclusivo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la società Meridionale Petroli SRL possa continuare le proprie attività presso l'attuale sede, ma anche presso eventuali altre sedi individuate, a condizione che vengano attuate e mantenute le seguenti misure”:*
 1. *Formalizzazione del sistema documentale: il Datore di Lavoro attuale deve prendere esplicito atto delle valutazioni dei rischi allegato al DVR (ATEX, chimico, cancerogeno) e assicurare la coerenza documentale.*
 2. *Gestione delle interferenze: le procedure del DUVRI devono essere costantemente applicate e aggiornate, garantendo la corretta informazione e formazione degli operatori esterni che accedono al deposito per il carico delle autobotti.*
 3. *Gestione delle emergenze: le procedure interne devono essere mantenute aggiornate e integrate con i piani di emergenza del sistema portuale, in coordinamento con le autorità competenti (V.V.F., Capitaneria di Porto, Autorità Portuale).*
 - b) *Si evidenzia, comunque, che la posizione dello stabilimento, in prossimità di aree frequentate da terzi (spiaggia, ristoranti, centro abitato), costituisce un elemento di contesto rilevante ai fini della gestione delle emergenze e delle interferenze.*



- c) *Il presente parere riguarda esclusivamente la tutela dei lavoratori e la gestione della sicurezza interna, senza esprimersi sulla compatibilità urbanistica o sulla necessità di eventuale rilocalizzazione dello stabilimento, che rimane di competenza delle autorità portuali e degli enti preposti.*
- d) *Si precisa inoltre che il presente parere è formulato nelle more di acquisizione dalla società il PPIR (Piano per gli Incidenti Rilevanti), documento che dovrà essere trasmesso e integrato nelle procedure aziendali ai fini della completa gestione del rischio incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs. 105/2015.*

Considerato che, sebbene pervenuti oltre i termini fissati per la seduta della Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2025, l'AdSP-MTMI ha inteso comunque acquisire e valutare i suddetti atti, in quanto apporti di elementi necessari alla corretta e completa definizione dell'assetto degli interessi pubblici coinvolti;

Richiamato quanto stabilito nel suddetto verbale del 19 dicembre 2025, in merito alla conclusione dei lavori della Conferenza entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della prima riunione in forma simultanea, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2, della Legge n. 241/1990 (termine 02/02/2026);

Constatato che, nel rispetto del suddetto termine, l'istruttoria è stata completata attraverso l'acquisizione dei pareri espressi in sede di conferenza e di quelli pervenuti fuori sessione, come sopra richiamati;

Considerato che la determinazione conclusiva del procedimento conferenziale può essere adottata valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei servizi tenendo conto della prevalenza delle posizioni espresse in quella sede, ai sensi del ricordato art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;

Considerato che l'art. 4, comma 1, della suddetta legge 241/90 e s.m.i. obbliga le pubbliche amministrazioni a determinare, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

Considerato che l'art. 14-ter comma 6-bis della predetta legge 241/90 e s.m.i., prescrive che l'amministrazione procedente, all'esito dei lavori della conferenza di servizi, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Vista: la nota prot PR_VVUTG_Ingresso_0037304_20250716 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha richiesto attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia le prescritte informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i.; che è decorso il termine previsto dall'art. 92, comma 2, 1° periodo, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., senza aver ottenuto le previste informazioni, e quindi l'Autorità di Sistema Portuale – MTMI può procedere comunque al rilascio del titolo abilitativo all'uso del demanio marittimo, sotto condizione risolutiva in base alla quale, qualora emergesse la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa desunti dalle fattispecie previste dall'art. 91, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs n. 218/2012, a carico della Ditta MERIDIONALE PETROLI S.p.A., si intenderà revocata senza che alla Società spetti indennizzo o rimborso alcuno;

Visto il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, approvato con Decreto Commissariale n° 106/2025/ADSP-MTMI in data 02/10/2025;



DETERMINA

- allo stato degli atti e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni/autorizzazioni di competenza delle Amministrazioni partecipate al rilascio del titolo di occupazione e uso dell'area demaniale marittima in parola ai sensi del Codice della Navigazione, e per i motivi in premessa:
 - di ritenere **accoglibile** l'istanza (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025, successivamente integrata, presentata dalla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.p.A., intesa al rinnovo della scaduta concessione demaniale marittima per Atto Formale ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori, mediante l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina;
- **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, le risultanze della Conferenza di Servizi simultanea conclusasi con il verbale del 19 dicembre 2025, unitamente ai pareri pervenuti fuori sessione ed entro i termini di legge;
- **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 2, della Legge n. 241/1990, essendo l'istruttoria intercorsa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data della riunione simultanea;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della Legge n. 241/1990, come modificato dal D. Lgs. 127/2016, dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto di determinazione quale proposta motivata di conclusione del procedimento, **in conformità con le risultanze istruttorie emerse**, affinché si proceda all'adozione delle determinazioni finali di competenza, dando atto che l'istruttoria tecnica - amministrativa è da considerarsi conclusa con esito favorevole nei sensi suindicati.

Gioia Tauro, 3 febbraio 2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio RIZZUTO



VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

L'anno duemilaventicinque il mese di dicembre il giorno diciannove giusta convocazione prot. n. 27392 U/2025 AAMM del 20/10/2025, è stata indetta una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti, legge 07.08.90, n° 241 come modificati dall'art.1, comma 1, del D. Lgs. 127/2016, al fine di acquisire i pareri sulla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (*Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale*), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, corredata da apposita documentazione, prevista ai sensi degli artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell' AdSP – MTMI, avanzata dalla Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F. 00062420567 e P.IVA 00865760797.

Premessa:

- la Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F. 00062420567 e P.IVA 00865760797, è titolare dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (*Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale*), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, mediante il quale venne concessa l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori;
- con l'istanza (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025, la Società MERIDIONALE PETROLI r.l., ha richiesto a questa AdSP - MTMI il rinnovo ventennale della concessione di cui al punto precedente, corredata da apposita documentazione, prevista ai sensi degli artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell' AdSP – MTMI;
- l'AdSP-MTMI ha proceduto alla pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet (sezione albo pretorio), all'albo pretorio del Comune di Vibo Valentia in data 22 agosto 2025, giusta relata di pubblicazione – affissione n. 0002988 in pari data, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana foglio inserzioni testo formulato n. 85 del 19/07/2025. In relazione alla discrasia temporale tra la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. e quella di pubblicazione sugli albi pretori anzidetti, ha reso necessario fornire un chiarimento in ordine ai termini del bando in questione. In data 24/09/2025 l'AdSP-MTMI ha proceduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso al fine di disporre la modifica dei termini di cui al precedente avviso, affinché, tutti gli interessati potessero presentare domanda di partecipazione entro 45 giorni decorrenti dalla data del 22/08/2025 (scadenza 07/10/2025);
- con nota prot. n. 13230 U/2025 del 21/05/2025, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ha avviato la prescritta istruttoria tecnico-amministrativa, in relazione alla citata istanza di rinnovo della concessione d. m. in preambolo, richiedendo nel contempo alla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l., apposita documentazione integrativa;
- tramite sportello SUA AdSP – MTMI, la Ditta istante ha prodotto all'AdSP-MTMI la chiesta documentazione integrativa¹;
- l'Articolo 57 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35), quale norma fondamentale, disciplina l'autorizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche in Italia, tra cui i depositi costieri², nonché individua le tipologie di infrastrutture e

¹ Modello D1 19871 02-08-2025 - Relazione D1 19872 02-08-2025 - PEF asseverato 23653 26-09-2025 – AUA 29981 24-11-2025

² I depositi costieri di oli minerali (come definiti dall'Art. 52 del Codice della navigazione).



insediamenti come strategici (ai sensi della Legge n. 239/2004), anche ai fini di garantire la sicurezza e il contenimento dei costi degli approvvigionamenti petroliferi³;

- per le infrastrutture strategiche⁴, l'autorizzazione⁵ (che sostituisce e comprende quelle previste dalla Legge n. 239/2004) è rilasciata, dal **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**, di **concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)** (in particolare per gli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, come i depositi costieri, disciplinati dall'Art. 52 del Codice della Navigazione), **d'intesa con le Regioni interessate.**

Sono convenuti:

- il Dirigente dell'Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale – MTMI – Dott. Pasquale Faraone;
- la Responsabile *f.f.* del Settore Demanio e S.I.D. - dell'Autorità di Sistema Portuale – MTMI – Avv. Lavinia Maria Pia STRANGI;
- il Funzionario Incaricato del Settore Demanio e S.I.D. - dell'Autorità di Sistema Portuale – MTMI – Dott. Antonio RIZZUTO;
- il Sindaco Dott. Vincenzo Francesco ROMEO – dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia;

Benché convocati risultano assenti:

- il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia**, il quale con nota prot. n. 0014694 del 09/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha partecipato il proprio **parere favorevole** per quanto di competenza;
- il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Dipartimento Energia – Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi**, il quale con nota prot. n. 0235449 del 11/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha comunicato quanto segue:
 1. *si conferma che l'impianto in oggetto ricade nell'ambito delle infrastrutture dichiarate quali strategiche dall'art. 57 del D. L. n. 5 del 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239;*
 2. *altresì, che il Decreto n. 16308 del 29 maggio 1997, rilasciato dal Ministero dell'Industria – Direzione Generale delle Fonti di Energia, che ha autorizzato all'epoca la concessione ventennale di esercizio del deposito in argomento, mantiene attualmente la sua efficacia ai sensi della legislazione vigente, successiva alla data del rilascio del titolo autorizzativo. Con la Legge 23 agosto 2004, n. 239 ("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") ed in particolare con gli articoli 1, comma e comma 56, il precedente regime giuridico delle concessioni per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali è stato oggetto di una complessiva revisione;*
 3. *La richiamata normativa, nel ridefinire l'assetto delle competenze in materia di energia e nel riordinare la disciplina degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, ha trasformato le "concessioni" precedentemente rilasciate in "autorizzazioni";*

³ Il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249, ha ampliato la definizione di "oli minerali" e "prodotti petroliferi" ai fini dell'articolo 57, includendo esplicitamente i biocarburanti e i bioliquidi nelle lettere a) e d). Ha inoltre introdotto la lettera g) Impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico (es. per biocarburanti).

⁴ a) Stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, b) I depositi costieri di oli minerali (come definiti dall'Art. 52 del Codice della navigazione), c) Depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale, d) Depositi di stoccaggio di oli minerali (escluso GPL) di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 m³, e) Depositi di stoccaggio di GPL di capacità autorizzata non inferiore a 200 tonnellate, f) Oleodotti.

⁵ Art. 57 comma 2 **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5** - Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1 nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione, le autorizzazioni, incluse quelle previste all'**articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239**, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'**articolo 52 del Codice della Navigazione**, d'intesa con le Regioni interessate



4. *Tale impostazione è stata chiarita dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004, recante Prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell'entrata in vigore della L. 239/2004, secondo cui:*
 - *“ Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale.”;*
 5. *Dunque i provvedimenti concessori previgenti sono stati ricondotti al nuovo regime autorizzativo senza necessità di ulteriori adempimenti da parte degli operatori, fatte salve le ipotesi di modifiche sostanziali indicate dalla legge medesima;*
 6. *Con la trasformazione delle concessioni in autorizzazioni, tali titoli non risultano più soggetti a scadenza, poiché l'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n. 239/2004 non è caratterizzata da un termine di validità, ma permane fino a eventuale provvedimento di modifica, revoca o decadenza, conformemente al quadro normativo di settore;*
 7. *Resta fermo che eventuali modifiche sostanziali da apportare al deposito saranno soggette ad autorizzazione statale ai sensi del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012, normativa attualmente in vigore;*
- l'Area Uffici Amministrativi Decentrati – U.A.D. di Vibo Valentia dell'AdSP-MTMI, la quale con nota prot. n. 31753 I/2025 ASP del 12/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha comunicato che *“il deposito costiero di oli minerali della Ditta in oggetto risulta pienamente conforme alla vigente destinazione funzionale dell'area portuale su cui insistono l'attività e le relative opere”;*
 - l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, la quale con nota prot. n. 0075496/2025 del 12/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha inteso nella parte delle *“Conclusioni”* della predetta nota partecipare le proprie osservazioni;
 - l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria - Servizi Territoriali province Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, la quale con nota prot. n. 25276 del 18/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha partecipato il proprio **parere favorevole con prescrizioni**;
 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità – DIV 5;
 - il Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria - Ufficio 6 - Tecnico Opere Marittime per la Regione Calabria;
 - la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
 - la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina – Sezione Demanio e Contenzioso;
 - l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria⁶ – Sezione Tributi e URP;
 - la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia;
 - l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Macrostruttura 4 – Viabilità – Assetto del Territorio – Ambiente – Struttura Gestionale n. 9 – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
 - l'A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

Ha aperto i lavori il Dott. Pasquale FARAONE, il quale ha dato il benvenuto ai partecipanti ed ha esposto la richiesta succitata, secondo la documentazione tecnica trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati, e per la quale è stata convocata l'odierna Conferenza di Servizi.

Si procede all'espressione del parere da parte del convenuto:

- Il Sindaco dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, ribadisce quanto già rassegnato nella nota prot. n. 0075496/2025 del 12/12/2025, e quindi partecipa il proprio parere favorevole ad un rinnovo, alla sola condizione che la durata della rinnovanda concessione d. m. sia limitata ad un periodo non superiore

⁶ dal 1° novembre 2025, la competenza territoriale attualmente esercitata dall'Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria sulla provincia di Vibo Valentia sarà trasferita all'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro secondo le nuove delimitazioni stabilite dalla Direzione Generale



a mesi 30 (trenta) circa, al fine di consentire una ordinata delocalizzazione, auspicabilmente percorrendo l'iter di un accordo procedimentale, o comunque, attraverso una programmazione condivisa con la Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l.

Il Funzionario Incaricato del Settore Demanio e S.I.D. – Dott. Antonio RIZZUTO, quale Responsabile del procedimento⁷:

- preso atto dell'espressione dei succitati pareri;
- considerato che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità – DIV 5, il Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria - Ufficio 6 - Tecnico Opere Marittime per la Regione Calabria, la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina – Sezione Demanio e Contenzioso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria⁸ – Sezione Tributi e URP, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Macrostruttura 4 – Viabilità – Assetto del Territorio – Ambiente – Struttura Gestionale n. 9 – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale e l'A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro**, non hanno partecipato alla conferenza dei servizi e non hanno rappresentato esigenze istruttorie entro il termine assegnato;
- considerato che, nell'ipotesi di cui al punto precedente, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis e 7, della L. 241/90, come novellati dall'art. 49 della L. 122/2010;
- considerato che la determinazione conclusiva del procedimento conferenziale può essere adottata valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei servizi tenendo conto della prevalenza delle posizioni espresse in quella sede, ai sensi del ricordato art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- si dà atto che l'istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima per il deposito costiero in oggetto attiene al titolo di occupazione e uso dell'area ai sensi del Codice della Navigazione; tuttavia, l'esercizio dell'attività di deposito di merci soggette a vigilanza rimane subordinato al possesso di autonoma autorizzazione doganale, così come ridisciplinata dall'Art. 7 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 26/09/2024 n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione)⁹;
- pertanto, ai fini della regolarità del procedimento istruttorio tecnico - amministrativo complessivo, la Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l. è tenuta a produrre (essendo obbligata a richiedere all'Ufficio delle Dogane competente) il nulla osta o l'autorizzazione di cui all'art. 7 sopra citato, coordinando la validità temporale della stessa con quella della concessione demaniale;

DETERMINA

La **prosecuzione del procedimento amministrativo**, sulla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (*Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n. 1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale*), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, avanzata dalla Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F.

⁷ nota prot. n. 17087 l/2024 SEG del 12/06/2024

⁸ dal 1° novembre 2025, la competenza territoriale attualmente esercitata dall'Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria sulla provincia di Vibo Valentia sarà trasferita all'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro secondo le nuove delimitazioni stabilite dalla Direzione Generale

⁹ Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2024, molte procedure sono state armonizzate al Codice Doganale dell'Unione (CDU). È fondamentale verificare se l'autorizzazione precedente sia ancora compatibile con le nuove disposizioni dell'Art. 7 o se sia necessaria una istanza di aggiornamento/nuova autorizzazione entro i termini previsti dalle norme transitorie.



00062420567 e P.IVA 00865760797, ai fini dell'acquisizione dell'Autorizzazione doganale di cui All'Allegato 1, art. 7 Capo III Vigilanza e controlli, del D. L.vo 26/09/2024 n. 141.

I lavori della presente Conferenza di Servizi, dovranno concludersi entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della prima riunione in forma simultanea, ai sensi dell'art. 14-ter comma 2 legge 241/90.

Il presente verbale viene completato alle ore 12:40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gioia Tauro, 19/12/2025

Per l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Dott. Antonio RIZZUTO – Responsabile del Procedimento

Dott. Pasquale FARAONE – Dirigente dell'Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale

Avv. Lavinia Maria Pia STRANGI – Responsabile del Settore Demanio e S. D. D.

Per l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia

Dott. Vincenzo Francesco ROMEO – Sindaco *pro tempore*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VIBO VALENTIA

"NE CEDE MALIS SED CONTRA AUDIENTOR ITO"

Ufficio Prevenzione incendi

m it.COM-VV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014694.09-12-2025

Alla Autorità di Sistema Portuale dei Mari
Tirreno Meridionale e Ionio

Area di competenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vibo Valentia

Oggetto: *Porto di Vibo Valentia Marina -- Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m2 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori. (Circ. MIT 52 del 10 luglio 2012 in applicazione del processo di semplificazione dell'articolo 57 della legge 35/2012).- ISTRUTTORIA artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.- Ditta: MERIDIONALE PETROLI S.R.L.*

Con riferimento all'istanza in oggetto, trasmessa per conoscenza a questo Comando, da codesto Ente con prot. n. 27392 U/2025 AAMM del 29/10/2025 ed assunta agli atti di questo Ufficio al prot. COM-VV 12899 del 30/10/2025, si comunica che la ditta MERIDIONALE PETROLI S.R.L. risulta attualmente in regola con gli adempimenti previsti dal DPR 151/2011.

Si esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza di questo Comando.

IL COMANDANTE
P.D. ING. AMBROGIO PONTERIO



AMBROGIO
PONTERIO
MINISTERO
DELL'INTERNO
09.12.2025 12:41:11
GMT+01:00

Handwritten signatures in blue ink

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Prot. n. 31340 E/2025 del 09/12/2025 13:30:14



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi

All'Autorità di Sistema Portuale dei Mari
Tirreno Meridionale e Ionio

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Oggetto: Deposito costiero di oli minerali "Meridionale Petroli S.r.l." – Porto di Vibo Valentia Marina – Istruttoria per il rinnovo della concessione demaniale marittima ventennale – artt. 9 e 21 del Regolamento AdSP MTMI – *Parere ai sensi dell'art. 57 del D.L. 5/2012 e dell'art. 52 Cod. Nav.*

Con nota dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, prot.n. 13230/2025 del 21/05/2025, è stata avviata l'istruttoria tecnico amministrativa in merito al rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento, presso il Porto di Vibo Valentia Marina, del deposito costiero di oli minerali gestito dalla Società Meridionale Petroli S.r.l.

Con successiva nota prot. n. 27392 del 29 ottobre 2025 l'Autorità di Sistema Portuale ha indetto apposita Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, come sostituito dall'art 1 del D.Lgs. n. 127/2016 allo scopo di definire il procedimento avviato, volto al rilascio della concessione demaniale marittima ventennale alla Società Meridionale Petroli S.r.l.

Con la stessa nota l'Autorità ha in particolar modo richiesto al MASE di far conoscere il proprio parere sulla valutazione in ordine alla sicurezza energetica e l'approvvigionamento, nonché di far conoscere se il Decreto autorizzativo a suo tempo emanato sia ancora efficace nel periodo di validità della concessione.

A tal riguardo si conferma che l'impianto in oggetto ricade nell'ambito delle infrastrutture dichiarate quali strategiche dall'art. 57 del D.L. n. 5 del 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Si comunica, altresì, che il Decreto n. 16308 del 29 maggio 1997, rilasciato dal Ministero dell'Industria – Direzione Generale delle Fonti di Energia, che ha autorizzato all'epoca la concessione ventennale di esercizio del deposito in argomento, **mantiene attualmente la sua efficacia** ai sensi della legislazione vigente, successiva alla data del rilascio del titolo autorizzativo.

Con la Legge 23 agosto 2004, n. 239 ("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") ed in particolare con gli articoli 1, comma e comma 56, il precedente regime giuridico delle *concessioni* per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali è stato oggetto di una complessiva revisione.

Via Sallustiana 53 – 00187 ROMA
ETA@pec.mase.gov.it



La richiamata normativa, nel ridefinire l'assetto delle competenze in materia di energia e nel riordinare la disciplina degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, ha trasformato le "concessioni" precedentemente rilasciate in "autorizzazioni".

Tale impostazione è stata chiarita dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004, recante *Prime indicazioni per il settore petrolifero* a seguito dell'entrata in vigore della L. 239/2004, secondo cui:

"Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale."

Dunque i provvedimenti concessori previgenti sono stati ricondotti al nuovo regime autorizzativo senza necessità di ulteriori adempimenti da parte degli operatori, fatte salve le ipotesi di modifiche sostanziali indicate dalla legge medesima.

Con la trasformazione delle concessioni in autorizzazioni, tali titoli non risultano più soggetti a scadenza, poiché l'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n. 239/2004 non è caratterizzata da un termine di validità, ma permane fino a eventuale provvedimento di modifica, revoca o decadenza, conformemente al quadro normativo di settore.

Resta fermo che eventuali modifiche sostanziali da apportare al deposito saranno soggette ad autorizzazione statale ai sensi del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012, normativa attualmente in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE
(Marilena Barbaro)

Marilena
Barbaro
Ministero
dell'Ambiente e
della Sicurezza
Energetica
DIRETTORE
GENERALE
11.12.2025
18:52:29
GMT+02:00



Via Sallustiana 53 – 00187 ROMA
FT.Aid@pcc.mase.gov.it

prot. 0000165
7.10.2004

INDIRIZZI IN ALLEGATO

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C4

vari

Legge 23 agosto 2004, n. 239 – Prime indicazioni per il settore petrolifero.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 prevede il riordino del settore dell'energia secondo tre linee:

- definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo il nuovo ordinamento costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione;
- completamento della liberalizzazione del mercato;
- incremento dell'efficienza del sistema.

In tale quadro l'articolo 1, comma 2, nel definire i criteri che regolano le attività del settore energetico, chiarisce, alla lett. a), che le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. Il successivo comma 8, lett. c), chiarisce poi che per "oli minerali" si intendono gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.

La legge prevede inoltre che "le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato" (articolo 1, comma 55), attualmente svolte a livello centrale o a livello periferico dagli uffici territoriali del Governo, secondo una ripartizione di competenze basata sulla capacità degli impianti. Peraltro, la norma fa salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

La legge introduce, nei commi 56, 57 e 58, semplificazioni procedurali per le attività di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, volte a completare la liberalizzazione dei mercati ed a incrementarne l'efficienza interna. Considerato il ruolo strategico del settore degli oli minerali nell'approvvigionamento del Paese, e il contesto internazionale in



cui il settore opera, la legge prevede disposizioni volte ad individuare il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato, per assicurare una programmazione ed una disciplina unitaria della materia petrolifera, nonché meccanismi di coordinamento tra Stato e Regioni (articolo 1, comma 8, lett. c)).

Questa Amministrazione si sta attivando per l'individuazione, in attuazione del punto 5 del citato comma 8, lett. c), di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali nonché per l'individuazione della rete nazionale di oleodotti (articolo 1, comma 8, lett. c), punto 6). A tal fine sono state richieste le designazione di rappresentanti alle amministrazioni ed enti interessati per la costituzione di un tavolo tecnico di confronto su tali temi.

In attesa della individuazione in ambito ministeriale di tali criteri e modalità, per il rilascio delle autorizzazioni relative alle fattispecie che la nuova legge sottopone a regime autorizzativo, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 per tale regime: ciò sulla base delle indicazioni della legge n. 131/03, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001.

Si ritiene inoltre opportuno dare indicazioni per la gestione delle pratiche in itinere. A tale riguardo, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento, in particolare al c.d. principio del "*tempus regit actum*", secondo il quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento in cui viene adottato. Sulla base di tale principio gli iter procedurali pendenti presso questa Amministrazione dovranno essere valutati secondo la nuova normativa.

Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale. Le Regioni saranno invece chiamate ad emanare gli atti autorizzativi relativi alle quattro fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56, della legge in esame, attenendosi alle norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 relativamente ai regimi autorizzativi, in attesa della individuazione, di concerto con la Conferenza Stato- Regioni, dei suddetti criteri e modalità (comma 8, lett. c), punto 5 citato).

Si elencano di seguito le più frequenti casistiche riscontrabili, inquadrando nel principio suddetto del "*tempus regit actum*":

Istanze per fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56 (*Istanze per installazione nuovi impianti di lavorazione o di stoccaggio; istanze per interventi che variano la capacità di lavorazione; istanze per interventi che aumentano la capacità di stoccaggio precedentemente autorizzata di oltre il 30%; istanze di dismissione di impianti di lavorazione o stoccaggio*)

Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime autorizzativo. Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a completare l'iter acquisendo i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedimento di autorizzazione seguendo la procedura descritta dall'articolo 5 del D.P.R. n. 420/94.



Istanze per fattispecie non previste dall'art. 1, comma 56 (*Istanze per variazioni capacità di stoccaggio inferiori al 30% della capacità autorizzata; istanze per opere minori soggette ad autorizzazione, istanze per vulture, trasferimenti titolarità*)

Si tratta di fattispecie liberalizzate dalla nuova normativa, per le quali non si deve dar seguito all'istruttoria già avviata. L'Amministrazione segnalerà direttamente all'interessato ed alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento che l'istruttoria non avrà seguito, trattandosi di opera sottoposta al nuovo regime liberalizzato (articolo 1, comma 58), fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa ambientale, fiscale, sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Procedimenti connessi/ accessori alla istanze precedenti

Istanze di rinnovo per una concessione già scaduta:


Nel caso di titoli concessori scaduti alla data di entrata in vigore della legge, in relazione ai quali gli impianti operano in regime provvisorio, andrà completata la verifica dei requisiti di esercizio previsti, già avviata dall'amministrazione centrale (procedura di rinnovo concessione). Considerato il nuovo regime di liberalizzazione, la Regione, alla quale saranno trasmesse le istanze relative a tale fattispecie unitamente ai pareri già acquisiti, dovrà adottare un provvedimento di natura dichiarativa circa la permanenza di tali requisiti per la prosecuzione dell'attività. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, sarà la Regione a dover rilasciare eventuali ulteriori proroghe dell'esercizio. Nel caso il titolo del quale è stato chiesto il rinnovo non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge, le istanze già presentate non avranno seguito e saranno restituite al titolare, dandone comunicazione alle altre amministrazioni interessate.

Istanze di esercizio provvisorio e istanze di prova e messa a punto

L'istituto dell'esercizio provvisorio viene utilizzato per consentire la prosecuzione dell'attività degli impianti in attesa dell'emissione dell'atto richiesto (rinnovo concessione, voltura) o, una volta terminate le opere autorizzate o concesse, in attesa del collaudo. Nel nuovo regime, verranno prese in esame solo le istanze di esercizio provvisorio relative ai rinnovi di concessione già scaduti (vedi punto precedente) ed agli altri interventi sottoposti, sulla base del comma 56, all'autorizzazione regionale (nuovi impianti di lavorazione o stoccaggio). Alle altre istanze di esercizio provvisorio non si darà seguito, essendo relative ad interventi liberalizzati sulla base del nuovo regime.

Istanza di collaudo

La procedura di collaudo è accessoria rispetto al provvedimento principale di concessione o autorizzazione ed è volta ad accertare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. La stessa verrà eseguita solo per le opere sottoposte anche nel nuovo regime ad autorizzazione, salvo che la procedura di costituzione della Commissione interministeriale di collaudo non sia, alla data di entrata in vigore della nuova legge, stata conclusa, con l'emanazione del decreto di nomina dei componenti. L'Amministrazione centrale provvederà a trasmettere alle Regioni le istanze di collaudo per le opere soggette ad autorizzazione nel nuovo regime e per le quali la Commissione



non sia già stata costituita. Si ricorda che in attesa del collaudo dovrà essere autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impianto, per garantire la continuità dell'attività.

Proroghe ultimazioni lavori

In relazioni ad opere concesse o autorizzate, qualora le stesse non vengano concluse nei tempi previsti dall'atto autorizzativo/concessorio, può essere richiesta la proroga di ultimazione lavori. Le istanze volte ad ottenere tale proroga saranno trasferite alla Regione per istruirle solo nel caso interessino opere sottoposte, anche nel nuovo regime, ad autorizzazione. Negli altri casi non si procederà dandone comunicazione al richiedente ed alle amministrazioni interessate.


Si informa infine che non appena possibile verranno diffuse informazioni, divise per regione, relative al numero di pratiche da trasferire, nonché al complesso delle installazioni di competenza statale presenti in ciascuna regione. Viene inoltre allegato l'elenco dei referenti ai quali poter rivolgere richieste di chiarimenti.

La Regione Toscana, come pure le altre amministrazioni interessate sono invitate a voler dare la massima diffusione ai contenuti della presente nota, e a voler impartire istruzioni ai propri uffici periferici.

IL DIRETTORE GENERALE
prof. Sergio Garribba

N.B.

Il testo verrà pubblicato sul sito: www.attivitàproduttive.gov.it

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive. One signature is on the left, one in the middle, and one on the right, with the rightmost one being the most prominent and tallest.

Tel. 0963/573631

e-mail: sediperiferiche@portodigioiatauro.it
pec: sediperiferiche@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

U.A.D. di Vibo Valentia
Via Pistoia snc
89900 Vibo Valentia Marina



Area Uffici Amministrativi Decentrati – U.A.D. di Vibo Valentia

ALL'ADSP-MTMI

Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

demanio@portodigioiatauro.it

Oggetto: Porto di Vibo Valentia Marina – Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m2 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori. (Circ. MIT 52 del 10 luglio 2012 in applicazione del processo di semplificazione dell'articolo 57 della legge 35/2012).- ISTRUTTORIA artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.- Ditta: MERIDIONALE PETROLI S.r.l.- **Parere U.A.D. di Vibo Valentia**

Con riferimento all'istruttoria indicata in oggetto, finalizzata al rilascio del parere di competenza sul rinnovo della concessione di cui all'epigrafe, si rappresenta quanto segue.

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa, si rileva che l'intera zona di d.m. oggetto dell'istruttoria ricade all'interno delle "Aree petrolifere" del vigente Piano Regolatore Portuale (PRP), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/1978 e definitivamente approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1292 del 05/05/1982.

In prospettiva futura, relativamente alla coerenza con il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), pur non ancora approvato, si segnala che il sedime in questione è ricompreso nell'area a prevista destinazione funzionale "Commerciale, industriale e logistica" e nell'ambito territoriale per il quale l'AdSP prevede di effettuare una "Riqualficazione ad uso portuale".

Alla luce di quanto sopra esposto, il deposito costiero di oli minerali della Ditta in oggetto risulta pienamente conforme alla vigente destinazione funzionale dell'area portuale su cui insistono l'attività e le relative opere.

Questo Ufficio, pertanto, esprime **parere favorevole** al rinnovo della concessione demaniale marittima, fatti salvi i diritti di terzi e i pareri degli altri Enti.

MICHELE
DITTO
11.12.2025
15:49:20
GMT+01:00

L'U.A.D. di Vibo Valentia
Ing. Michele DITTO

LUCIO
D'AMORE
01.12.2025
09:57:01
GMT+01:00

Giusta delega di firma prot. n. 16516 del 05/06/2024
Il Funzionario dell'area UU.AA.DD.
Dott. Lucio D'AMORE



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

PALAZZO LUIGI RAZZA, Piazza MARTIRI D'UNGERIA

Vibo Valentia li, 12 Dicembre 2025

All'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Contrada Lamia 89013 Gioia Tauro (RC)

PEC: **autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it**

Avv. Paolo Piacenza

Commissario Straordinario

Dott. Pasquale Faraone

Segretario Generale

E p.c. Alla Prefettura di Vibo Valentia
Corso Vittorio Emanuele III
89900 Vibo Valentia

PEC: **protocollo.prefvv@pec.interno.it**

S.E. Dott.ssa Anna Aurora Colosimo

Prefetto della Città

E p.c. Alla Regione Calabria
Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
Viale Europa, Cittadella Regionale, Località Germaneto
88100 Catanzaro

PEC: **dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it**

Ing. Salvatore Siviglia

Dirigente Generale

E p.c. Al CORAP Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive
Viale Europa, Cittadella Regionale, Località Germaneto
88100 Catanzaro

PEC: **protocollo@pec.corap.it**

Avv. Sergio De Felice

Commissario Liquidatore

E p.c. All'ARSAI Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali
Cittadella Regionale "Jole Santelli" - località Germaneto
88100 Catanzaro

PEC: **arsai@pec.it**

Dott. Sergio Abramo

Presidente

Oggetto: Rinnovo e integrazioni di osservazioni/proposte del Comune di Vibo Valentia relative alla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima presentata dalla società Meridionale Petroli S.p.A. nel porto di Vibo Marina, ai sensi e per gli effetti della Conferenza dei Servizi prevista il 19 Dicembre c.a.

Con la presente, nel riportarci a tutte le precedenti osservazioni per come inviate a mezzo pec, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, anche a seguito della visione degli atti del procedimento amministrativo, si espone e chiede quanto appresso. Alla luce delle risultanze amministrative, preso atto anche delle opposizioni formulate da terzi, il Comune di Vibo Valentia, quale ente pianificatore e custode del territorio, reitera le proprie osservazioni sulla richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima avanzata dalla società Meridionale Petroli S.p.A., fornendo un quadro analitico e strategico che possa conciliare lo sviluppo economico con la primaria e suprema sicurezza e la qualità della vita cittadina.

Il presente atto è una formale opposizione fondata sul risultato di un'attenta valutazione che indica un percorso imprescindibile per il futuro di Vibo Marina.

LA INCOMPATIBILITA' TRA VOCAZIONE TURISTICA E INSEDIAMENTO INDUSTRIALE NELL'AREA PORTUALE.

Il tessuto urbano e sociale di Vibo Marina ha subito una profonda trasformazione nel corso degli ultimi vent'anni.

Il porto, pur mantenendo una sua innegabile funzione commerciale, è diventato il fulcro di un'economia sempre più orientata al turismo e alla fruizione ricreativa. Questa evoluzione non è casuale, ma il risultato di una dinamica spontanea del territorio che ha visto l'affermarsi di attività come la nautica da diporto, il trasporto passeggeri, la pesca e, in misura sempre maggiore, di strutture ricettive e di ristorazione a ridosso del litorale.

La deliberazione unanime del Consiglio Comunale del marzo 2025, per come ritualmente notificata, non è altro che la ratifica politica di un processo di sviluppo già in atto, ribadendo l'inconciliabilità strutturale tra la presenza dei depositi petroliferi e il pieno dispiegamento del potenziale del litorale.

L'insediamento industriale, per la sua stessa natura, impone vincoli e limitazioni che soffocano lo sviluppo.

I perimetri di sicurezza richiesti da un'attività classificata come "*stabilimento a rischio di incidente rilevante*" (Seveso III) si sovrappongono in modo irrimediabile alle aree designate per la nautica da diporto, la realizzazione di nuove infrastrutture portuali, la creazione di spazi pubblici, percorsi pedonali e aree verdi.

Tali restrizioni non sono astratte, ma si traducono in un **danno concreto per l'intera comunità**, impedendo l'accesso e la piena fruizione di aree strategiche e ostacolando lo sblocco di ingenti investimenti privati.

LA CRITICITÀ DEL RISCHIO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Il tema della sicurezza oggi diventa **il fulcro della questione** rendendo irrealizzabile il chiesto rinnovo.

La classificazione dell'impianto secondo la direttiva Seveso III richiede l'adozione di un Piano di Emergenza Esterno (PEE), la cui esistenza stessa evidenzia la potenziale minaccia per la popolazione residente e per i turisti.

Il **rischio** di un incidente rilevante, come un'esplosione, un incendio o la dispersione di sostanze tossiche, acquista una gravità esponenziale in un'area oggi densamente frequentata e in espansione turistica.

Le analisi condotte sulla sicurezza del sito evidenziano diverse criticità:

- **Viabilità e accessi:** Le vie di accesso e di esodo presentano criticità. La conformazione stradale e la presenza di aree di sosta e attività commerciali nelle immediate vicinanze complicano in modo evidentemente critico qualsiasi eventuale manovra di evacuazione o di intervento dei mezzi di soccorso. Ad oggi è pendente istruttoria per la chiusura da parte dell'Autorità Portuale della via Vespucci ad appannaggio di "mezzi di soccorso"
- **Conformità normativa:** L'amministrazione sollecita un'attenta, rigorosa rivalutazione delle condizioni di sicurezza e di conformità ambientale dell'impianto, anche alla luce di accertamenti recenti che hanno sollevato interrogativi sulla sua piena applicabilità agli obblighi di protezione ambientale.

La permanenza di un sito ad alto rischio nel cuore di un'area a vocazione turistica densamente abitata rappresenta un'anomalia da sanare incompatibile con qualsiasi richiesta di rinnovo.

A ciò si aggiunga come, oltre alla semplice e profana visione della veduta in aerofotogrammetria del sito in continuità con l'abitato, anche lo studio depositato in atto a firma dell'Ing. Puja Renato Ottavio, delinea il rischio industriale e gli scenari dello stesso in zone attigue all'impianto, che rendono il rinnovo non solo sconsigliato ma soprattutto vietato.

Appare pertanto necessaria una verifica di quanto attestato dalla Soc. Meridionale Petroli in relazione all'antitetico sopra descritto studio e ciò, per evidenti ragioni di sicurezza ed incolumità, si chiede effettuarsi alle Amministrazioni competenti in materia.




LA DELOCALIZZAZIONE COME SOLUZIONE VINCENTE: UNA PROPOSTA CONCILIATORIA E PROATTIVA

Il Comune di Vibo Valentia non chiede la chiusura dell'attività, ma propone una **soluzione win-win**, che contemperi e salvaguardi l'attività economica e al contempo liberi il potenziale del territorio.

Per questo motivo, si suggerisce un percorso conciliatorio:

- **Rinnovo a termine:** si propone il rinnovo della concessione per un termine breve, congruo e adeguato a realizzare concretamente un piano di delocalizzazione, a condizione che l'azienda si impegni formalmente e in modo vincolante all'attesa delocalizzazione, con **specificia clausola da includere nell'atto di concessione**. Questa clausola rappresenta un "ponte" necessario a garantire la continuità operativa dell'azienda, consentendo al contempo un'attenta pianificazione e l'attuazione del trasferimento.
- **Impegno Formalizzato:** l'impegno dell'azienda alla delocalizzazione deve essere formalizzato in una **specificia clausola** che deve possedere i requisiti della massima chiarezza, sia vincolante e preveda penali o la revoca della concessione in caso di mancato rispetto del cronoprogramma.
- **Il Piano di Delocalizzazione:** questo piano, da formalizzare in un accordo/contratto di programma, deve includere un **cronoprogramma dettagliato** con un termine breve per il completamento del trasferimento. L'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'importanza di un processo celere ed efficiente, si impegna a supportare l'azienda nell'iter burocratico e nella ricerca di un nuovo sito. A tal fine, è già stato avviato un dialogo con il CORAP e con l'ARSAI per individuare un'area idonea all'interno della **zona industriale di Porto Salvo**, che per la sua natura è già predisposta ad accogliere attività produttive.
- **Area Necessaria:** nell'area industriale CORAP/ARSAI di Porto Salvo si individuerà una superficie sufficiente non solo per le attuali attività, ma anche per eventuali future espansioni e attività alternative, mantenendo al tempo stesso le distanze di sicurezza previste dalle normative vigenti.
- **Salvaguardia Occupazionale:** l'accordo deve includere un punto esplicito in cui l'azienda si impegna a mantenere tutti i posti di lavoro, garantendo la continuità occupazionale dei dipendenti.
- **Sul punto si rimette alle valutazioni delle SS.VV.** Ill.me circa la partecipazione di altra contendente nella persona della Soc. Ergotrade che, peraltro, nel progetto presentato all'Autorità Portuale espressamente prevede, oltre all'aumento di maestranze, soprattutto la delocalizzazione (a cura e spese della offerente) come la creazione della boa sita ad oltre 400 metri dal litorale che di fatto eliminerebbe un altro pericolo esistente e consistente nell'attracco delle petroliere nel porto di Vibo Marina.

Per coordinare l'intero processo, il Comune propone di istituire un **Tavolo Tecnico Permanente** con l'Autorità di Sistema Portuale, la società Meridionale Petroli e/o con eventuali altri aggiudicatari, la Regione Calabria, la Prefettura, e CORAP/ARSAI.



Questo organo operativo avrà il compito di definire i dettagli dell'accordo, monitorare lo stato di avanzamento e risolvere congiuntamente ogni problematica.

Tutto quanto sopra premesso si rassegnano le seguenti

Conclusioni

Il Comune di Vibo Valentia confida che la presente analisi, frutto di una visione strategica e di un approccio collaborativo, **come anche la evidente situazione di pericolo e di possibili incidenti**, possa essere accolta con favore.

L'obiettivo comune è restituire a Vibo Marina un litorale sicuro e pienamente fruibile, senza compromettere le attività produttive, ma anzi, posizionandole in un contesto più appropriato per il futuro sviluppo del territorio.

Dunque, il Comune di Vibo Valentia non si oppone all'attività economica della Meridionale Petroli, riconoscendo il suo ruolo storico e occupazionale, nella sola ipotesi che l'attuale allocazione degli impianti preveda lo spostamento dall'attuale sito in altro da concordare con la scrivente essendo evidente non solo la insostenibile presenza nel quadro della pianificazione strategica per il futuro della città ma soprattutto il pericolo, grave e imminente, per la comunità della Frazione Marina.

La richiesta di rinnovo della concessione rappresenta un'occasione unica per affrontare in maniera definitiva questa problematica e avviare un processo di riqualificazione che, in un periodo di tempo breve-medio, restituirà a Vibo Marina un litorale sicuro e pienamente fruibile, senza compromettere le attività produttive.

Ove le superiori motivazioni non vengano accolte si esprime parere TOTALMENTE NEGATIVO al chiesto rinnovo in quanto TOTALMENTE incompatibile a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Vibo Valentia, alla pianificazione del territorio ma SOPRATTUTTO alla luce della incompatibilità evidente del sito industriale che cozza violentemente con le più semplici ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica volendo la presente scrittura rimanere da monito a futura memoria per i possibili incidenti.

Si confida in un'accoglienza favorevole delle presenti osservazioni e si resta in attesa di un cortese riscontro per la convocazione della conferenza dei servizi e soprattutto per avviare il tavolo di lavoro proposto.

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Dot. Vincenzo Francesco Romeo



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria
Servizi Territoriali province Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Catanzaro, data del protocollo

A
Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Rif Prot. n. 27392U/2025 AAMM del 29/10/2025
Codice Univoco SUAP n. 7690

Oggetto: Porto di Vibo Valentia Marina – Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori. (Circ. MIT 52 del 10 luglio 2012 in applicazione del processo di semplificazione dell'articolo 57 della legge 35/2012).- ISTRUTTORIA artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.- Ditta: MERIDIONALE PETROLI S.r.l.-

Con nota prot. n. 27392 del 29/10/2025, acquisita agli atti al prot. n. 22096 del 29.10.2025, codesta Autorità di Sistema Portuale ha convocato la conferenza dei servizi per quanto in oggetto.

Codesta Autorità di Sistema Portuale rappresentava che la Società MERIDIONALE PETROLI r.l. è titolare dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, mediante il quale venne concessa l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala

Sede: Via Gioacchino Da Fiore, 34-88100 Catanzaro-Tel 0961/778911-
Ufficio di Reggio Calabria : Via Dei Bianchi, 2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911
Faxmail 0650516080e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it
Posta Elettronica Certificata: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it

pompe ed impianti accessori. Con l'istanza (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025, la Società MERIDIONALE PETROLI r.l., ha richiesto il rinnovo ventennale della concessione di cui al punto precedente.

Esaminata la documentazione trasmessa, questo Ufficio, limitatamente ai profili di competenza a tutela dominicale, esprime *parere favorevole* a condizione che l'Autorità di Sistema Portuale accerti la verifica delle seguenti prescrizioni:

- Tutte le opere presenti sull'area demaniale marittima oggetto dell'istanza di rinnovo, in uso alla società richiedente in virtù della concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005, Rep. 184/2005, dovranno essere conformi a quanto già autorizzato dall'Amministrazione concedente e risultare legittime sotto il profilo edilizio e urbanistico;
- Codesta Autorità di Sistema Portuale, in qualità di Amministrazione concedente, dovrà verificare, per il tramite delle Amministrazioni preposte, a tutela della proprietà demaniale, la sussistenza dei requisiti di legge necessari per l'esercizio dell'attività di che trattasi sull'area in oggetto, con particolare attenzione ai profili ambientali ed alla tutela della pubblica incolumità, nonché all'osservanza delle norme di sicurezza;
- Dovrà essere verificato che i manufatti che possono ritenersi di difficile rimozione siano in buono stato di manutenzione e sottoposti, qualora non già espletato, a quanto previsto dall'art. 49 del Codice della Navigazione;
- Sarà cura di codesta Autorità Portuale vigilare affinché la ditta concessionaria mantenga, per tutta la durata della concessione, i manufatti per i quali sia stata accertata la difficile rimozione in buono stato di manutenzione;
- Dovrà essere verificato l'espletamento della regolarizzazione catastale. Si rammenta che, laddove siano presenti variazioni catastali, il concessionario è tenuto a presentare l'atto di aggiornamento catastale, secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare prot. n. M_TRA/DINFR 2592 del 4/03/2008;
- Dovrà essere verificato l'avvenuto versamento dei canoni demaniali dovuti allo Stato, antecedentemente all'assunzione della competenza da parte di codesta Autorità di Sistema Portuale.

Rimane in capo a codesta Autorità di Sistema Portuale, in qualità di Ente gestore, preposto all'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo di che trattasi, ogni responsabilità in merito all'iter procedurale – con particolare riferimento alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti di legittimazione valutando, a tal fine, tutti i presupposti essenziali l'accoglimento dell'istanza.

Si rimanda alla formale acquisizione da parte di codesta Autorità di Sistema Portuale, in ossequio alla normativa vigente, di tutti i pareri vincolanti rilasciati dalle altre Amministrazioni e/o Autorità coinvolte nell'iter procedurale in trattazione.

Per quanto non esplicitato nel presente parere si rimanda, comunque, a quanto disposto dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Distinti saluti.

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Giovanni Zito

Il Responsabile Servizi Territoriali CZ1:
Alessandro D. Rocca

Il Funzionario incaricato:
Varrà Vittoria 0961/778937

